Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 aprile 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . . Pag. 2947

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **859**.
Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano . . . . Pag. 2947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **860**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . Pag. 2947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **861**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 2948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **862**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . . Pag. 2949

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **105**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Alfonso Maria de' Liguori, in Cava dei Tirreni . . . . Pag. 2950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **106**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in Sant'Ippolito. Pag. 2950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **107**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna delle lacrime, in S. Giovanni La Punta . . . . Pag. 2950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **108**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lucia V. e M., in S. Giovanni in Fiore. Pag. 2950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **109**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Battista in S. Anna », in Camerino . . . . Pag. 2950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **110**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria Criptina in Madonna delle carceri di Camerino », in Camerino . . . . Pag. 2950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1980.
Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto. Pag. 2951

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.
Integrazione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo . . . . Pag. 2951

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.
Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Pag. 2952

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.
Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone . . . . Pag. 2952

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Rovereto, in Rovereto . Pag. 2953

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Rovereto, in Rovereto . Pag. 2953

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera. Pag. 2953

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Pavia . . . . Pag. 2954

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.
Modificazione al registro cronologico dei protesti cambiari . . . . Pag. 2954

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.
Nomina del comitato di sorveglianza del « Cotonificio Rossi » S.p.a., in Vicenza, in amministrazione straordinaria. Pag. 2954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2955
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° trimestre 1980 Pag. 2956

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Mozzo . . . . Pag. 2969
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lusiana . . . . Pag. 2969
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Zoppola . . . . . . Pag. 2969
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Savigno . . . . Pag. 2969
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fabriano . . . . Pag. 2969

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti medici di polizia in servizio permanente effettivo . . . . Pag. 2970

Ministero della sanità:
Elenco dei primari di gastroenterologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . Pag. 2971
Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale per l'anno 1975 . . . . Pag. 2971

Ospedale civile « S. Tommaso dei battuti » di Portogruaro: Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . Pag. 2972

Ospedale civile di Gaeta: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 2972

Ospedale « V. Emanuele II » di Catania: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2972

Ospedale « L. Parodi Delfino » di Colleferro: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2972

Ospedale « Chiarenzi » di Zevio: Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria . . . . Pag. 2972

REGIONI

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1979, n. **86.**
Istituzione del ruolo del personale della formazione professionale della regione Lazio . . . . Pag. 2973

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1979, n. **87.**
Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 . . . . Pag. 2974

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1979, n. **88.**
Modifiche alla legge regionale approvata nella seduta del 23 ottobre 1979 avente per oggetto: « Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 » . . . . Pag. 2976

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **89.**
Cattura di uccelli con reti per fini scientifici Pag. 2976

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **90.**
Proroga termini di cui all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1979, n. 37, per l'anno 1979 . . . . . Pag. 2976

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **91.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1979, n. 36, relativa a contributi per l'esercizio delle autolinee ordinarie di competenza comunale . . Pag. 2977

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **92.**
Finanziamenti per interventi destinati al potenziamento dell'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale . . . . Pag. 2977

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **93.**
Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . Pag. 2978

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **94.**
Modifiche alla legge regionale concernente: « Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », approvata nella seduta del 23 ottobre 1979 . . . . Pag. 2985

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **7.**
Adeguamento delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli alle disposizioni sulle società cooperative Pag. 2986

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **8.**
Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, concernente interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici. Pag. 2986

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1980, n. **9.**
Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1978 . . . Pag. 2986

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 1.
Intervento straordinario nell'area del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro . Pag. 2986

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1980, n. 2.
Disciplina dell'ippicoltura . . . . Pag. 2987

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1980, n. 3.
Provvedimenti in favore dell'agriturismo . . Pag. 2987

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1980, n. 4.
Adesione della regione Molise all'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) Pag. 2990

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1980, n. 5.
Ristrutturazione tariffe degli automezzi pubblici di linea e sanzioni per irregolarità del trasporto . . . Pag. 2990

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1980, n. 6.
Norme in materia di usi civici . . . . Pag. 2991

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Il giorno 12 marzo 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Valentin Ivanovic Oberemko, ambasciatore dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2787)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **859**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 103, primo comma - la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 2.

L'art. 107, quarto comma, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è stabilito in quindici per anno di corso e complessivamente in settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 3.

L'art. 114, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dieci per anno di corso e complessivamente in quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 4.

L'art. 150, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1260, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in otto per anno di corso e complessivamente in quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **860**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

All'art. 19 dello statuto dell'Università di Ferrara, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti:

diritto di famiglia;
diritto dell'esecuzione penale;
diritto agrario comunitario;
diritto bancario;
finanza degli enti locali.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di « sociologia » muta denominazione in « sociologia del diritto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **861**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 192 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 2.

Gli articoli 193 e 196 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 193. — Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 196. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 3.

Dopo l'art. 202, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 203. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 4.

La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio di cui agli articoli 224, 225, 226, 227, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 862.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica.

Art. 2.

Dopo l'art. 192, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica:

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 193. — La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso la clinica chirurgica pediatrica; la direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.

La durata del corso di studi per il conseguimento della specialità in chirurgia pediatrica è fissata in cinque anni.

Possono ottenere l'iscrizione alla scuola solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Non è ammessa abbreviazione di corso.

Il numero massimo degli allievi è di dodici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, oltre ad un periodo di frequenza obbligatoria di almeno sei mesi per ogni anno di corso.

Il periodo di frequenza obbligatoria può essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso i reparti di chirurgia pediatrica universitari od ospedalieri.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale) I;
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) I.

2° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica generale (biennale) II;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) I;
anatomia patologica generale (biennale) II;
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale) II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I;
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) II;
chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) II;
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.

5° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III;
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza devono sostenere gli esami di profitto delle materie insegnate.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.

Al termine del corso gli specializzandi devono presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia pediatrica e sostenere l'esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **105.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Alfonso Maria de' Liguori, in Cava dei Tirreni.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cava dei Tirreni 1° gennaio 1974, integrato con due dichiarazioni datate 10 novembre 1978, relativo alla erezione della parrocchia di S. Alfonso Maria de' Liguori, in Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **106.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in Sant'Ippolito.

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano-Fossombrone 25 dicembre 1976, integrato con due dichiarazioni datate 3 gennaio 1977 e 26 marzo 1978, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in frazione Pian di Rose del comune di Sant'Ippolito (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **107.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna delle lacrime, in S. Giovanni La Punta.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania 6 maggio 1973, integrato con due dichiarazioni datate 12 maggio 1978 e 23 gennaio 1979, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna delle lacrime, in frazione Trappeto del comune di S. Giovanni La Punta (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **108.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lucia V. e M., in S. Giovanni in Fiore.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 2 settembre 1975, integrato con postilla aggiuntiva 17 giugno 1977 e con dichiarazione 24 aprile 1978, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di S. Lucia V. e M., in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie (Cona), in S. Giovanni in Fiore; *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria delle Grazie (Cona) nella parrocchia di S. Maria delle Grazie (Monastero), in S. Giovanni in Fiore.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **109.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Battista in S. Anna », in Camerino.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Camerino 1° luglio 1978, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di « S. Giovanni Battista in S. Anna », in località Borgo S. Giorgio di Camerino (Macerata), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, in frazione Gagliano di Camerino; *b*) all'annessione alla limitrofa parrocchia di S. Marcello, in Camerino, del territorio della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Gagliano di Camerino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **110.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria Criptina in Madonna delle carceri di Camerino », in Camerino.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Camerino 1° luglio 1978, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di « S. Maria Criptina in Madonna delle carceri di Camerino », in Camerino (Macerata), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Maria Criptina, in Bazzano di Pievetorina (Macerata); *b*) all'annessione alla limitrofa parrocchia di S. Biagio, in Capriglia di Pievetorina, del territorio della parrocchia di S. Maria Criptina, in Bazzano di Pievetorina.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 23, con il quale — tra l'altro — il consigliere della Corte dei conti dott. Fernando Pensini è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto »;

Vista la nota in data 28 gennaio 1980, n. 20/Ris., con la quale il presidente della Corte dei conti — sentito il consiglio di presidenza — ha designato per tale incarico il consigliere dott. Bruno D'Elia, in sostituzione del dott. Fernando Pensini;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituizone del membro effettivo in seno alla suindicata commissione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Bruno D'Elia è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto », in sostituzione del dott. Fernando Pensini, a decorrere dal 16 gennaio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 247

(3042)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Integrazione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza e assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 5 della legge predetta che prevede la costituzione, presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di un comitato di vigilanza per il Fondo speciale che gestisce l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie per i giocatori di calcio e gli allenatori di calcio di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 366;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 366 che dispone che le funzioni di sindaci del fondo predetto sono esercitate dal collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, integrato da un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie: società sportive, giocatori e allenatori di calcio;

Visto il decreto in data 26 febbraio 1974 con il quale, tra l'altro, il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo è stato integrato, per la durata di un quadriennio, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 8 della legge 14 giugno 1973, n. 366;

Considerato che, per decorso quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere al rinnovo delle cariche dei rappresentanti delle società sportive, dei giocatori di calcio e degli allenatori di calcio, nel collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto che, ai sensi dell'art. 8 della legge 14 giugno 1973, n. 366, i rappresentanti delle società sportive, dei giocatori di calcio e degli allenatori di calcio debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali,

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative,

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per le società sportive: Federazione italiana giuoco calcio (Federcalcio),

per i giocatori di calcio: Associazione italiana calciatori (A.I.C.),

per gli allenatori di calcio: Associazione italiana allenatori di calcio;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge 14 giugno 1973, n. 366, il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo è integrato dai seguenti membri:

Banal dott. Alberto, in rappresentanza delle società sportive;

Pasqualini dott. Claudio, in rappresentanza dei giocatori di calcio;

Caciolini rag. Sergio, in rappresentanza degli allenatori di calcio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
D'AREZZO

(2528)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, contenute nella tabella allegata alla legge medesima, devono essere annualmente adeguate nella stessa misura in cui sono aumentate le pensioni marittime a carico della medesima gestione per effetto dell'applicazione della normativa della perequazione automatica, di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, estesa alle predette pensioni dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41;

Visto l'art. 17, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, secondo il quale i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, continuano ad essere determinati per l'anno 1980 sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dal sopra richiamato art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27;

Visto lo stesso art. 17 anzidetto, quarto comma, punto 7), secondo il quale le prestazioni dovute in favore degli iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara continuano ad essere determinate e corrisposte, in attesa del riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1980, che ha fissato la misura percentuale di aumento e la quota aggiuntiva da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, alle pensioni superiori ai trattamenti minimi liquidate a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti nonchè delle gestioni di previdenza di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41;

Considerato, quindi, che per effetto della anzidetta legge n. 41, gli aumenti di cui sopra si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, anche alle pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e che, di conseguenza, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, devono essere adeguate le retribuzioni tabellari valevoli per il calcolo dei contributi e delle prestazioni della medesima gestione, secondo le disposizioni sopra citate;

Decretano:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate del 2,9 per cento più una quota aggiuntiva di L. 47.750 con arrotondamento a mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(3021)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. M.T.C. di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 18 dicembre 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3074)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Rovereto, in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nastrificio di Rovereto, in Rovereto (Trento);

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 febbraio 1978 al 27 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto, in Rovereto (Trento), è prolungata al 27 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3075)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio Rovereto, in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nastrificio di Rovereto, in Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 10 luglio 1979 e 11 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 febbraio 1978 al 27 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto, in Rovereto (Trento), è prolungata al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3076)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 agosto 1979 al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ghisio, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia, e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3078)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Modificazione al registro cronologico dei protesti cambiari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1975, col quale è stato approvato, fra l'altro, il registro cronologico per i protesti cambiari, modello *D*;

Ritenuta l'opportunità di richiedere espressamente l'annotazione, in tale registro, dell'avvenuto pagamento del titolo alla presentazione al debitore;

Decreta:

L'intestazione della colonna venti del registro cronologico per i protesti cambiari, modello *D*, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1975, è sostituita dalla seguente: « Pagamento alla presentazione o motivo del protesto ».

Il presente decreto sarà esecuzione dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data il modello, modificato come sopra, sostituirà quello attualmente in uso.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro: MORLINO

(3100)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza del « Cotonificio Rossi » S.p.a., in Vicenza, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 marzo 1980, con cui è stato posto in amministrazione straordinaria il « Cotonificio Rossi » S.p.a., con sede in Vicenza;

Decreta:

Articolo unico

Nella sopra menzionata procedura di amministrazione straordinaria è nominato un comitato di sorveglianza composto dai seguenti soggetti:

Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, viale dell'Arte - 00144 Roma-Eur, nella persona del presidente o di un suo delegato;

Banca popolare di Vicenza, con sede in Vicenza - Contrà Porti n. 12, nella persona del presidente o di un suo delegato;

Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza - Centro Torri, nella persona del presidente o di un suo delegato;

Forte on. prof. Francesco, nato a Busto Arsizio (Varese) l'11 febbraio 1929, residente a Torino, corso Francia n. 7;

Fabbrica tubetti Antonio Favretto S.r.l., con sede in Vicenza, via Riviera Berica n. 569, nella persona del rag. Umberto Bastianello, nato a Udine il 24 ottobre 1929 e residente in Vicenza, via Risorgimento n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 28 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	893,05	893,05	892,90	893,05	888,25	—	892,95	893,05	893,05	893,05
Dollaro canadese	752,70	752,70	753 —	752,70	745,80	—	753,15	752,70	752,70	752,70
Marco germanico	462,30	462,30	462,75	462,30	463,70	—	462,35	462,30	462,30	462,30
Fiorino olandese	423,90	423,90	423,90	423,90	423,65	—	423,58	423,90	423,90	423,90
Franco belga	28,80	28,80	28,87	28,80	28,86	—	28,806	28,80	28,80	28,80
Franco francese	200,57	200,57	200,55	200,57	200,70	—	200,55	200,57	200,57	200,55
Lira sterlina	1938,57	1938,57	1939 —	1938,75	1933,85	—	1939,30	1938,75	1938,75	1938,75
Lira irlandese	1741,50	1741,50	1745 —	1741,50	1739,20	—	1745 —	1741,50	1741,50	—
Corona danese	148,89	148,39	148,90	148,89	148,85	—	148,89	148,89	148,89	148,90
Corona norvegese	173,43	173,43	173,75	173,43	173,40	—	173,50	173,43	173,43	173,45
Corona svedese	200,32	200,32	200,50	200,32	200,05	—	200,45	200,32	200,32	200,35
Franco svizzero	486,50	486,50	486,75	486,50	487,30	—	486,95	486,50	486,50	486,50
Scellino austriaco	64,536	64,536	64,75	64,536	64,85	—	64,57	64,536	64,536	64,55
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,60	17,50	17,50	—	17,60	17,50	17,50	17,50
Pesecta spagnola	12,413	12,413	12,46	12,413	12,42	—	12,421	12,413	12,413	12,41
Yen giapponese	3,579	3,579	3,58	3,579	3,556	—	3,578	3,579	3,579	3,57

Media dei titoli del 28 marzo 1980

Titolo				Quotazione
Rendita 5 % 1935				64,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica)			1967-82	89,375
» 5,50 %	»	»	1968-83	85 —
» 5,50 %	»	»	1969-84	82,600
» 6 %	»	»	1970-85	79,425
» 6 %	»	»	1971-86	76 —
» 6 %	»	»	1972-87	75 —
» 9 %	»	»	1975-90	78,425
» 9 %	»	»	1976-91	81,150
» 10 %	»	»	1977-92	85 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 6-1978/80	99,450
»	»	»	» 1- 8-1978/80	99,450
»	»	»	» 1-10-1978/80	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 3-1979/81	98,100
»	»	»	» 1- 7-1979/81	97,050
»	»	»	» 1-10-1979/81	98,100
»	»	»	» 1- 5-1979/82	97 —
»	»	»	» 1- 7-1979/82	97,100
»	»	»	» 1-10-1979/82	97,100
Buoni Tesoro Pol.	10 %		1- 1-1981	97,725
» » Nov.	5,50 %		1- 4-1982	85,700
» » Pol.	12 %		1- 1-1982	96,025
» » »	12 %		1- 4-1982	95,475
» » »	12 %		1-10-1983	93,350
» » »	12 %		1- 1-1984	93,700
» » »	12 %		1- 4-1984	93,700
» » »	12 %		1-10-1984	92,700
» » »	12 %		1-10-1987	94,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	893 —
Dollaro canadese	752,925
Marco germanico	462,325
Fiorino olandese	423,74
Franco belga	28,803
Franco francese	200,56
Lira sterlina	1939,025
Lira irlandese	1743,25
Corona danese	148,89
Corona norvegese	173,465
Corona svedese	200,385
Franco svizzero	486,725
Scellino austriaco	64,553
Escudo portoghese	17,55
Peseta spagnola	12,417
Yen giapponese	3,578

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	70,40	67,90	63,36	61,11
2	Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica 1967-82)	88,75	86,00	79,88	77,40
3	» 5,50% » » 1968-83)	85,85	83,10	77,27	83,79
4	» 5,50% » » 1969-84)	81,85	79,10	73,67	71,19
5	» 6% » » 1970-85)	80,30	77,30	72,27	69,57
6	» 6% » » 1971-86)	77,80	74,80	70,02	67,32
7	» 6% » » 1972-87)	76,15	73,15	68,54	65,84
8	» 9% » » 1975-90)	81,80	77,30	73,62	69,57
9	» 9% » » 1976-91)	83,15	78,65	74,85	70,79
10	» 9% » » 1977-92)	87,20	82,70	73,48	74,43
11	» 10% (Cassa DD.PP. Sez. Aut. cr. com. e prov.)	82,20	77,20	73,98	69,48
12	Certificati Credito Tesoro 10% 1975-85	97,15	92,15	87,44	82,94
13	» » » 6,75% 1-10-1979 I e II tr. Ind. sem.	107,05	100,30	96,35	90,27
14	» » » Ind. 6,35% 1-1-1978-80	106,60	100,25	95,94	90,23
15	» » » » 6,75% 1-3-1978-80	106,85	100,10	96,17	90,09
16	» » » » 6,35% 1-6-1978-80	106,05	99,70	95,45	89,73
17	» » » » 6,35% 1-8-1978-80	106,05	99,70	95,45	89,73
18	» » » » 6,35% 1-12-1978-80	105,75	99,40	95,18	89,46
19	C.C.T. Ind. 6,15% 1-3-79-81	104,55	98,40	94,10	88,56
20	» » 6,15% 1-5-79-82	103,80	97,65	93,42	87,89
21	Buoni del Tesoro novennali 5,50% 1° gennaio 1980	101,90	99,15	91,71	89,24
22	» » » 5,50% 1° aprile 1982	89,90	87,15	80,91	78,44
23	» » » 9% 1° ottobre 1979	103,95	99,45	93,56	89,51
24	» » poliennali 9% 1° gennaio 1980	103,80	99,30	93,42	89,37
25	» » » 10% 1° gennaio 1981	102,05	97,05	91,85	87,35
26	» » » 12% 1° gennaio 1982	104,20	98,20	93,78	88.38
27	» » » 12% 1° aprile 1982	103,65	97,65	93,29	87,89
28	» » » 12% 1° ottobre 1983	102,55	96,55	92,30	86,90
29	» » » 12% 1° gennaio 1984	101,90	95,90	91,71	86,31
30	» » » 12% 1° aprile 1984	101,60	95,60	91,44	86,04
31	» » » 12% 1° ottobre 1987	101,75	95,75	91,58	86,18
	Titoli garantiti dallo Stato				
32	Prestito unificato Città di Napoli 5% (1881-1980)	89,65	87,15	80,69	78,44
33	» obbligazionario città di Napoli 6% (1968-88)	81,35	78,35	73,22	70,52
34	» » » » 10% (1975-95)	89,05	84,05	80,15	75,65
35	Cassa di Risparmio di Bologna 4% - Conversione	82,50	80,50	74,25	72,45
36	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4% - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
37	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5% s.s. 1958-88 E	66,80	64,30	60,12	57,87
38	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	84,25	81,25	75,83	73,13
39	» 6% (1965-1985) II »	85,55	82,55	77,00	74,30
40	» 6% (1966-1986) I »	81,30	78,30	73,17	70,47
41	» 6% (1966-1986) II »	80,50	77,50	72,45	69,75
42	» 6% (1967-1987)	79,40	76,40	71,46	68,76
43	» 6% (1968-1988) I emissione	76,35	73,35	68,72	66,02
44	» 6% (1968-1988) II »	75,85	72,85	68,27	65,57
45	» 6% (1969-1989) I »	74,65	71,65	67,19	64,49
46	» 6% (1969-1989) II »	74,20	71,20	66,78	64,08

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
47	E.N.E.L. 7% (1970-1985)	88,20	84,70	79,38	76,23
48	» 7% (1971-1986)	85,65	82,15	77,09	73,94
49	» 7% (1972-1987)	83,20	79,70	74,88	71,73
50	» 7% (1972-1992)	72,60	69,10	65,34	62,19
51	» 7% (1973-1993)	72,30	68,80	65,07	61,92
52	» 6,95% (1974-1981) - Indicizzato semestrale	134,60	127,65	121,14	114,89
53	» 9% (1974-1994)	86,35	81,85	77,72	73,67
54	» 9% (1975-1985)	97,50	93,00	87,75	83,70
55	» 10% (1975-1982) I emissione	100,40	95,40	90,36	85,86
56	» 10% (1975-1982) II »	99,15	94,15	89,24	84,74
57	» 10% (1976-1983	98,00	93,00	88,20	83,70
58	» 6,70% (1976-1983) - Indicizzato semestrale	124,05	117,35	111,65	105,62
59	» 6,70% (1977-1984) » »	123,95	117,25	111,56	105,53
60	» 6,70% (1977-1984) » » II emissione	123,80	117,10	111,42	105,39
61	» 12% (1978-1985)	102,10	96,10	91,89	86,49
62	» 12% (1978-1985) II emissione	102,10	96,10	91,89	86,49
63	» 12% (1979-1986)	100,10	94,10	90,09	84,69
64	» Europa 6% (1965-1980)	100,35	97,35	90,32	87,62
65	Consorzio di Credito OO.PP 6% s.s. «A» (1966-1986)	80,35	77,35	72,32	69,62
66	» » » 6% s.s. «B» I emissione (1966-1996)	65,60	62,60	59,04	56,34
67	» » » 6% s.s. «B» II » (1967-1996)	65,55	62,55	59,00	56,30
68	» » » 6% s.s. «B» III » (1968-1998)	66,40	63,40	59,76	57,06
69	» » » 6% s.s. «B» IV » (1969-1999)	75,90	72,90	68,31	65,61
70	» » » 6% s.s. «B» V » (1970-2000)	81,00	78,00	72,90	70,20
71	» » » 7% s.s. «B» I » (1970-2000)	90,20	86,70	81,18	78,03
72	» » » 7% s.s. «B» II » (1971-2001)	96,50	93,00	86,85	83,70
73	» » » 6% s.s. «C» I » (1966-1996)	69,70	66,70	62,73	60,03
74	» » » 6% s.s. «C» II » (1967-1996)	60,95	57,95	54,86	52,16
75	» » » 6% s.s. «C» III » (1968-1998)	60,90	57,90	54,81	52,11
76	» » » 6% s.s. «Autostrade» I emiss. (1968-1998)	63,45	60,45	57,11	54,41
77	» » » 7% s.s. « » » I » (1970-1998)	64,75	61,25	58,28	55,13
78	» » » 7% s.s. « » » 1972-2001	64,05	60,55	57,65	54,50
79	» » » 8% s.s. « » » 1974-2002	67,30	63,30	60,57	56,97
80	» » » 8% s.s. « » » 1974-2004 II emiss.	64,15	60,15	57,74	54,14
81	» » » 8% s.s. « » » 1975-2005	65,05	61,05	58,55	54,95
82	» » » 9% s.s. « » » 1975-2001 I emiss.	75,40	70,90	67,86	63,81
83	» » » 9% s.s. « » » 1975-2005 II emiss.	75,15	70,65	67,64	63,59
84	» » » 9% s.s. « » » 1976-2006	78,40	73,90	70,56	66,51
85	» » » 10% s.s. « » » 1977-2006	80,40	75,40	72,36	67,86
86	E.N.I. 6% (1965-1980) II serie	99,35	96,35	89,42	86,72
87	I.M.I. 6% Fin. medie e piccole Ind. Manif. (1966-1983)	87,15	84,15	78,44	75,74
88	» 6% » » » » » (1968-1983)	87,30	84,30	78,57	75,87
89	» 6% s.s. «Autostrade» (1968-1998)	61,40	58,40	55,26	52,56
90	» 7% s.s. « » » (1973-2003) III emissione	64,35	60,85	57,92	54,77
	Obbligazioni bancarie internazionali				
91	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	78,60	75,10	70,74	67,59
92	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 6% (1965-1985)	83,35	80,35	75,02	72,32
93	» » » » » 6% (1966-1986)	82,30	79,30	74,07	71,37
94	» » » » » 6% (1967-1987)	81,45	78,45	73,31	70,61
95	» » » » » 6% (1968-1988)	81,55	78,55	73,40	70,70
96	» » » » » 7% (1971-1986)	89,65	86,15	80,69	77,54
97	» » » » » 7% (1972-1987)	85,00	81,50	76,50	73,35

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
98	Consorzio di Credito OO.PP. 5% (1955-1966 - 1962-1994)	73,85	71,35	66,47	64,22
99	» » » 5,50% Serie trentennale	66,20	63,45	59,58	57,11
100	» » » 6% » »	63,85	60,85	57,47	54,77
101	» » » 7% » »	65,40	61,90	58,86	55,71
102	» » » 8% emissione 1974	65,85	61,85	59,27	55,67
103	» » » 8% » 1975	65,15	61,15	58,64	55,04
104	» » » 9% » 1975	83,35	78,85	75,02	70,97
105	» » » 8% » 1976	67,85	63,85	61,07	57,47
106	» » » 9% » 1976	72,20	67,70	64,98	60,93
107	» » » 10% » 1977	81,25	76,25	73,13	68,63
108	» » » 10% » 1977	85,35	80,35	76,82	72,32
109	» » » 10% » 1978	85,25	80,25	76,73	72,23
110	» » » 10% » 1979	84,80	79,80	76,32	71,82
111	» » » 5% Case agr.s.s. (1962-1982)	90,50	88,00	81,45	79,20
112	» » » 6% » » » I emiss. (1964-1984).	85,80	82,80	77,22	74,52
113	» » » 6% » » » II » (1965-1985).	81,80	78,80	73,62	70,92
114	» » » 6% » » » III » (1966-1986).	81,20	78,20	73,08	70,38
115	» » » 6% Dotazione I emiss. (1966-1986) . .	84,40	81,40	75,96	73,26
116	» » » 6% » II » (1966-1986) . .	80,45	77,45	72,41	69,71
117	» » » 6% Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986).	80,35	77,35	72,32	69,71
118	» » » 6% » » » II » (1967-1987).	78,70	75,70	70,83	68,13
119	» » » 6% » » » III » (1968-1988).	75,85	72,85	68,27	65,57
120	» » » 6% » » » IV » (1969-1989).	74,40	71,40	66,96	64,26
121	» » » 6% » » » V » (1969-1989).	73,35	70,35	66,02	63,32
122	» » » 6% » » » VI » (1970-1990).	73,95	70,95	66,56	63,86
123	» » » 7% » » vent. I » (1970-1990).	75,95	72,45	68,36	65,21
124	» » » 7% » » » II » (1971-1991).	74,85	71,35	67,37	64,22
125	» » » 7% » » » III » (1971-1991).	74,10	70,60	66,69	63,54
126	» » » 7% » » » IV » (1972-1992).	73,80	70,30	66,42	63,27
127	» » » 7% » » » V » (1972-1992).	72,80	69,30	65,52	62,37
128	» » » 7% » » » VI »	73,40	69,90	66,06	62,91
129	» » » 7% » » » VII »	74,55	71,05	67,10	63,95
130	» » » 7% » » » VIII » (1974-1994).	73,95	70,45	66,56	63,41
131	» » » 9% » » (1974-1989)	86,10	81,60	77,49	73,44
132	» » » 9% » » I emiss. (1975-1990) . . .	85,80	81,30	77,22	73,17
133	» » » 9% » » II » (1975-1990) . . .	85,25	80,75	76,73	72,68
134	» » » 9% » » I » (1976-1990) . . .	84,90	80,40	76,41	72,36
135	» » » 9% » » II »	84,95	80,45	76,46	72,41
136	» » » 10% Int. Stat. 1977-1992	90,55	85,55	81,50	77,00
137	» » » 10% » » 1977-1992 II emissione	89,85	84,85	80,87	76,37
138	» » » 10% » » 1978-1993	89,60	84,60	80,64	76,14
139	» » » 10% » » 1978-1988	94,50	89,50	85,05	80,55
140	» » » 6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	62,90	59,90	56,61	53,91
141	» » » 7% » (1972-2002)	64,45	60,95	58,01	54,86
142	» » » 5% Città di Milano II emissione . . .	85,25	82,75	76,73	74,48
143	» » » 7% » » 1972-1992	74,40	70,90	66,96	63,81
144	» » » 7% » » 1973-1993	70,60	67,10	63,54	60,39
145	» » » 10% » » 1975-1985	95,10	90,10	85,59	81,09
146	» » » 10% » » 1976-1988	90,95	85,95	81,86	77,36
147	» » » 5% FF.SS. (Serie speciale 1960)	91,55	89,05	82,40	80,15
148	» » » 5% » (» » 1961)	91,95	89,45	82,76	80,51
149	» » » 6% » (» » 1965) I em. .	84,25	81,25	75,83	73,13
150	» » » 6% » (» » 1965) II em. .	82,75	79,75	78,48	71,78

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
151	Consorzio di Credito OO.PP. 6% FF.SS. (Serie speciale 1966) I em. . .	81,30	78,30	73,17	70,47
152	» » » 6% » (» » 1966) II em. . .	79,95	76,95	71,96	69,26
153	» » » 6% » (» » 1967)	79,05	76,05	71,15	68,45
154	» » » 6% » (» » 1969) I em. . .	74,45	71,45	67,01	64,31
155	» » » 6% » (» » 1969) II em. . .	90,25	87,25	81,23	78,53
156	» » » 6% » (» » 1970)	73,80	70,80	66,42	63,72
157	» » » 7% » (» » 1971)	74,65	71,15	67,19	64,04
158	» » » 7% » (» » 1972)	75,50	72,00	67,95	64,80
159	» » » 7% » (» » 1972-92) II em. .	73,55	70,05	66,20	63,05
160	» » » 5% Piano Verde (1961-81 I emiss.) . .	93,75	91,25	84,38	82,13
161	» » » 5% » » (1962-82 II ») . .	96,40	93,90	86,76	84,51
162	» » » 5% » » (1963-85 III ») . .	87,55	85,05	78,80	76,55
163	» » » 6% » » (1964-84 I ») . .	87,25	84,25	78,53	75,83
164	» » » 6% » » (1965-85 II ») . .	85,40	82,40	76,86	74,16
165	» » » 6% » » (1975-85 III ») . .	82,10	79,10	73,89	71,19
166	» » » 6% » » (1965-85 IV ») . .	80,85	77,85	72,77	70,07
167	» » » 6% » » (1967-87 V ») . .	79,25	76,25	71,33	68,63
168	» » » 6% » » (1967-87 VI ») . .	78,00	75,00	70,20	67,50
169	» » » 6% » » (1968-88 VIII ») . .	75,70	72,70	68,13	65,43
170	» » » 6% » » (1969-89 VIII ») . .	74,80	71,80	67,32	64,62
171	» » » 7% » » (1971-91 I ») . .	77,15	73,65	69,44	66,29
172	» » » 7% » » (1971-91 II ») . .	73,95	70,45	66,56	63,41
173	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr. . . .	78,85	75,85	70,97	68,27
174	» » » » 6% (1968-1988) I, II e III tr. .	76,35	73,35	68,72	66,02
175	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	75,10	72,10	67,59	64,89
176	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr. . . .	76,10	72,60	68,49	65,34
177	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr. . . .	83,80	80,30	75,42	72,27
178	» » » » 7% (1972-1987) I e II tr. . . .	82,45	78,95	74,21	71,06
179	» » » » 7% (1973-1988)	83,10	79,60	74,79	71,64
180	» » » » 8% (1974-1984)	92,35	88,35	83,12	79,52
181	» » » » 10% (1975-1985)	98,50	93,50	88,65	84,15
182	» » » » 10% (1975-1985)	96,80	91,80	87,12	82,62
183	» » » » 10% (1976-1986)	96,00	91,00	86,40	81,90
184	» » » » 10% (1977-1987)	94,85	89,85	85,37	80,87
185	» » » » 10% (1977-1987) II emissione . .	95,00	90,00	85,50	81,00
186	» » » » 10% (1978-1988)	94,75	89,75	85,28	80,78
187	» » » » 12% (1978-1988)	103,35	97,35	93,02	87,62
188	I.R.I. 5,50% (1960-1980)	98,05	95,30	88,25	85,77
189	» 5,50% (1961-1986)	80,75	78,00	72,68	70,20
190	» 5,50% (1963-1983)	88,95	86,20	80,06	77,58
191	» 6% (1964-1982) Giulia	92,85	89,85	83,57	80,87
192	» 6% (1965-1983)	88,60	85,60	79,74	77,04
193	» 7% Alfa Romeo (1970-1985)	82,15	78,65	73,94	70,79
194	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% (1966-1981)	96,40	93,40	86,76	84,06
195	» » » » 5,50% Gela (1960-1979)	99,35	96,60	89,42	86,94
196	» » » » Sud 5,50% (1965-1980) IV serie .	96,80	94,05	87,12	84,65
197	» » » » » 5,50% (1962-1981) V serie .	96,35	93,60	86,72	84,24
198	» » » » » 5,50% (1962-1981) VI serie .	96,05	93,30	86,45	83,97
199	» » » » » 7% (1972-1992)	75,00	71,50	67,50	64,35
200	» » » » » 7% (1973-1993)	69,00	65,50	62,10	58,95
201	» » » » » 10% (1976-1996)	90,00	85,00	81,00	76,50
202	» » » » » 6% (1965-1980) II serie . .	99,35	96,35	89,42	86,72
203	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	73,30	70,55	65,97	63,50
204	» » » 6,50% (1965-1985)	84,40	81,15	75,96	73,04
205	» » » 6% (1967-1987)	78,10	75,10	70,29	67,59
206	» » » 6% (1968-1988)	76,15	73,15	68,54	65,84

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
207	Autostrade (Garanzia I.R.I 6% (1968-1986)	78,30	75,30	70,47	67,77
208	» » » 6% (1969-1989)	73,65	70,65	66,29	63,59
209	» » » 7% (1971-1986)	84,75	81,25	76,28	73,13
210	» » » 7% (1972-1988)	81,60	78,10	73,44	70,29
211	» » » 7% (1973-1991)	73,15	69,65	65,84	62,69
212	» » » 9% (1976-1986)	89,25	84,75	80,33	76,28
213	Autostrade 9% (1975-1982)	96,05	91,55	86,45	82,40
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
214	ISVEIMER 6% (1964-1979) X emissione	101,55	98,55	91,40	88,70
215	» 6% (1965-1980) XI »	98,90	95,90	89,01	86,31
216	» 6% (1966-1981) XII »	96,20	93,20	86,58	83,88
217	» 6% (1967-1982) XIII »	92,05	89,05	82,85	80,15
218	» 6% (1967-1982) XIV »	91,10	88,10	81,99	79,29
219	» 6% (1968-1983) XV »	89,55	86,55	80,60	77,90
220	» 6% (1969-1984) XVI »	87,95	84,95	79,16	76,46
221	» 7% (1970-1985) XVII »	86,55	83,05	77,90	74,75
222	» 7% (1971-1986) XVIII »	85,75	82,25	77,18	74,03
223	» 7% (1971-1986) XIX »	83,10	79,60	74,79	71,64
224	» 7% (1972-1987) XX »	83,05	79,55	74,75	71,60
225	» 7% (1973-1988) XXI »	79,30	75,80	71,37	68,22
226	» 9% (1974-1984) XXII »	95,10	90,60	85,59	81,54
227	» 8% (1975-1985) XXIV »	88,90	84,90	80,01	76,41
228	» 9% (1975-1990) XXV »	83,25	78,75	74,93	70,88
229	» 8% (1975-1985) XXVI »	90,70	86,70	81,63	78,03
230	» 8% (1975-1985) XXVIII »	88,00	85,00	79,20	76,50
231	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 4% ord.	65,50	61,50	58,95	55,35
232	» » » » » 5% S.O. priv.	80,10	77,60	72,09	69,84
233	» » » » » 6% S.O. conv. (ex. 5%)	67,75	64,75	60,98	58,28
234	» » » » » 5% S.S. priv.	73,15	70,65	65,84	63,59
235	» » » » » 6% S.S. conv. (ex. 5%)	76,00	73,00	68,40	65,70
236	» » » » » 6% Serie III	82,50	79,50	74,25	71,55
237	» » » » » 6% » I, II, V	77,35	74,35	69,62	66,92
238	» » » » » 6% » IV	67,40	64,40	60,66	57,96
239	» » » » » 6% » VI	61,77	58,77	55,60	52,90
240	» » » » » 6% » VII	65,70	62,70	59,13	56,43
241	» » » » » 6% » VIII	63,05	60,05	56,75	54,05
242	» » » » » 6% » IX	63,25	60,25	56,93	54,23
243	» » » » » 7% » I	74,25	70,75	66,83	63,68
244	» » » » » 7% » II	70,55	67,05	63,50	60,35
245	» » » » » 7% » III	78,05	74,55	70,25	67,10
246	» » » » » 7% » IV	78,25	74,75	70,43	67,28
247	» » » » » 7% » V	74,45	70,95	67,01	63,86
248	» » » » » 10% 1-4-1976-1996	90,10	85,10	81,09	76,59
249	» » » » » 10% 1-10-1976-1996	89,55	84,55	80,60	76,10
250	» » » » » 10% 1-4-1977-2002	87,25	82,25	78,53	74,03
251	» » » » » 11% 1-4-1977-1997	96,25	90,75	86,63	81,68
252	» » » » » 11% 1-10-1977-1992	96,55	91,05	86,90	81,95
253	» » » » » 11% 1-4-1977-1987	96,40	90,90	86,76	81,81
254	» » » » » 11% 1-10-1977-1997	94,10	88,60	84,69	79,74
255	» » » » » 11% 1-4-1978-1998	91,00	86,50	81,90	76,95
256	» » » » » 11% 1-4-1978-1998	94,55	89,05	85,10	80,15
257	» » » » » 11% 1-4-1978-2003	92,50	87,00	83,25	78,30
258	Istituto Credito Fondiario Venezie 5%	82,50	80,00	74,25	72,00

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
259	Istituto Credito Fondiario Venezie 6%	67,00	64,00	60,30	57,60
260	» » » » 6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00
261	» » » » 6% «A»	63,00	60,00	56,70	54,00
262	» » » » 6% OO.PP.	65,00	62,00	58,50	55,80
263	» » » » 6% trentennale s.s.	65,00	62,00	58,50	55,80
264	» » » » 6% ventennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
265	» » » » 6% trentennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
266	» » » » 6% trentacinquennale s.o.	65,00	62,00	58,50	55,80
267	» » » » OO.PP. 6% s.s. ventennale	65,00	62,00	58,50	55,80
268	» » » » OO.PP. 6% s.s. trentennale	65,00	62,00	58,50	55,80
269	» » » » OO.PP. 6% s.o. ventennale	65,00	62,00	58,50	55,80
270	» » » » OO.PP. 6% s.o. trentennale	65,00	62,00	58,50	55,80
271	» » » » OO.PP. 6% trentacinquennale	65,00	62,00	58,60	55,80
272	» » » » OO.PP. 6% s. norm.	64,00	61,00	57,60	54,90
273	» » » Regione Marchigiana 5%	82,70	80,20	74,43	72,18
274	» » » » » 6%	71,70	68,70	64,53	61,83
275	» » » » » 7%	77,50	74,00	69,75	66,60
276	» » » Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
277	» » » » » » 5%	90,50	88,00	81,45	79,20
278	» » » » » » 6% conversione	83,65	80,65	75,29	72,59
279	» » » » » » 6%	66,00	63,00	59,40	56,70
280	» » » » » » OO.PP. 5%	63,50	61,00	57,15	54,90
281	» » » » » » OO.PP. s.o. 9% II em. 15.le	86,00	81,50	77,40	73,35
282	» » » » » » OO.PP. 6%	62,25	59,25	56,03	53,33
283	» » » della Liguria 5%	96,60	94,10	86,94	84,69
284	» » » » » 6%	71,25	68,25	64,13	61,43
285	» » » » » 9% serie XII	88,50	84,00	79,65	75,60
286	» » » » » Cart. Fond. 7% serie XI	75,50	72,00	67,95	64,80
287	» » » » » 10% (1976-1996) serie XIII	90,50	85,50	81,45	76,95
288	» » » » » 10% (1977-1997) serie XIV	90,50	85,50	81,45	76,95
289	» » » » » 10% (1977-2002) serie XV	88,50	83,50	79,65	75,15
290	» » » » » 11% (1977-1997) serie XVI	95,50	90,00	85,95	81,00
291	» » » » » 11% (1978-1998) serie XVII	95,50	90,00	85,95	81,00
292	» » » » » 11% (1978-1998) serie XVIII	95,50	90,00	85,95	81,00
293	» » » della Toscana 6%	89,65	86,65	80,69	77,99
294	» » » del Piemonte-Val d'Aosta 6%	69,50	66,50	62,55	59,85
295	» » » » » » 7%	78,50	75,00	70,65	67,50
296	» » » » » » 9%	86,50	82,00	77,85	73,80
297	» » » » » » 10% (1976-1996)	89,00	84,00	80,10	75,60
298	» » » » » » 10% (1976-1996) II emissione	88,50	83,50	79,65	75,15
299	» » » » » » 10% (1977-2007) II emissione	84,00	79,00	75,60	71,10
300	» » » » » » 10% (1977-1997) IV serie	87,50	82,50	78,75	74,25
301	» » » » » » 10% (1977-1997) V serie	87,25	82,25	78,53	74,03
302	» » » » » » 10% (1978-1998) VI serie	87,00	82,00	78,30	73,80
303	» » » » » » 10% (1978-1998) VII serie	86,75	81,75	78,08	73,58
304	» » » » » » 10% (1978-2003) VIII serie	83,50	78,50	75,15	70,65
305	» » Sportivo 6% (1968-1982)	99,65	96,65	89,69	86,99
306	» » » 7% (1971-1986)	101,50	98,00	91,35	88,20
307	» » » 10% (1975-1985)	101,50	96,50	91,35	86,85

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
308	Istituto Credito Sportivo 10% (1977-1987)	94,05	89,05	84,65	80,15
309	» » » 10% (1978-1988)	94,35	89,35	84,92	80,42
310	» » » 10% (1978-1980)	93,00	88,00	83,70	79,20
311	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5%	106,55	104,05	95,90	93,65
312	» » » » 6%	103,00	100,00	92,70	90,00
313	» » » (quindicennale) 5%	96,50	94,00	86,85	84,60
314	» » » » 6% conversione	89,55	86,55	80,60	77,90
315	» » » » 6%	76,30	73,30	68,67	65,97
316	» » » (ventennale) 5%	77,90	75,40	70,11	67,86
317	» » » » 6% conversione	68,90	65,90	62,01	59,31
318	» » » » 6%	67,35	64,35	60,62	57,92
319	» » » (venticinquennale) 5%	94,60	92,10	85,14	82,89
320	» » » » 6%	82,50	79,50	74,25	71,55
321	» » » » 6%	92,75	89,75	83,48	80,78
322	Cassa di Risparmio di Gorizia 5% I serie	96,00	93,50	86,40	84,15
323	» » » 5% II serie	95,75	93,25	86,18	83,93
324	» » V.E. di Palermo 5% I, IV e VI emissione	88,50	86,00	79,65	77,40
325	» » » » 5% II, III, V e VII emissione	95,00	92,50	85,50	83,25
326	» » » » 6% conversione	81,00	78,00	72,90	70,20
327	» » » » 6% XI e XIII serie	85,50	82,50	76,95	74,25
328	» » » » 6% IX, XII, XIV e XVI emissione	80,65	77,65	72,59	69,89
329	» » » » 6% XI, XIII e XV	81,00	78,00	72,90	70,20
330	» » di Calabria e Lucania 5%	82,50	80,00	74,25	72,00
331	» » » » » 6%	90,00	87,00	81,00	78,30
332	» » » » » 6% conversione	82,50	79,50	74,25	71,55
333	Credito Fondiario 5%	89,70	87,20	80,73	78,48
334	» » 6% conversione	71,10	68,10	63,99	61,29
335	» » 6% 1985	92,00	89,00	82,80	80,10
336	» » 7%	91,60	88,10	82,44	79,29
337	» » 6% 1986	85,30	82,30	76,77	74,07
338	» » 6% 1987	100,70	97,70	90,63	87,93
339	» » 6% 1988	89,70	86,70	80,73	78,03
340	» » 6% 1990	73,75	70,75	66,38	63,68
341	» » 6% 1991	72,45	69,45	65,21	62,51
342	» » 6% 1992	71,95	68,95	64,76	62,06
343	» » 6% 1993	76,65	73,65	68,99	66,29
344	» » 6% 1995	71,60	68,60	64,44	61,74
345	» » 7% 1995	74,45	70,95	67,01	63,86
346	» » 9% 1995	90,15	85,65	81,14	77,09
347	» » 6% 1996	73,35	70,35	66,02	63,32
348	» » 7% 1996	75,55	72,05	68,00	64,85
349	» » 9% 1996	84,10	79,60	75,69	71,64
350	» » 6% 1997	70,35	67,35	63,32	60,62
351	» » 6% 1998	69,50	66,50	62,55	59,85
352	» » 12% 1998 I emissione	101,00	95,00	90,90	85,50
353	» » 12% 1999 I emissione	100,25	94,25	90,23	84,83
354	» » 7% 1999	75,30	71,80	67,77	64,62
355	» » 10% 1997 I e II emissione	87,25	82,25	78,53	74,03
356	» » 10% 1997 III emissione	88,40	83,40	79,56	7506,
357	» » 11% 1997 I emissione	93,90	88,40	84,51	79,56
358	» » 7% 2000	72,65	69,15	65,39	62,24
359	» » 9% 2000	86,60	82,10	77,94	73,89
360	» » 9% 2001	83,60	79,10	75,24	71,19
361	» » 12% 1998 II emissione	100,95	94,95	90,86	85,46
362	» » OO.PP. 6% I serie (1961-1986)	69,75	66,75	62,78	60,08
363	» » OO.PP. (ventennale) 7% II emissione	79,40	75,90	71,46	68,31

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
364	Credito Fondiario OO.PP. (ventennale) 7% III emissione	71,85	68,35	64,67	61,52
365	» » OO.PP. (ventennale) 6% s.s.	72,65	69,65	65,39	62,69
366	» » OO.PP. s.o. 9% VI emissione	91,75	87,25	82,58	78,53
367	» » OO.PP. ventennale 7% II emissione	77,15	73,65	69,44	66,29
368	» » OO.PP. ventennale 7% III emissione	70,65	67,15	63,59	60,44
369	» » OO.PP. ventennale 10% V emissione	93,20	88,20	83,88	79,38
370	» » OO.PP. s.o. 12% VI emissione	100,60	94,60	90,54	85,14
371	» » OO.PP. s.o. 12% VI emissione	100,25	94,25	90,23	84,83
372	» » OO.PP. Autostrade 6%	71,00	68,00	63,90	61,20
373	» » Autostrade 9% III emissione	86,50	82,00	77,85	73,80
374	» » » s.o. 6% I emissione	79,00	76,00	71,10	68,40
375	» » » s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
376	» » » s.o. 7% III emissione	73,50	70,00	66,15	63,00
377	» » » s.o. 9% IV emissione	84,50	80,00	76,05	72,00
378	» » » s.o. 10% V emissione	91,00	86,00	81,90	77,40
379	» » OO.PP. s.o. 12% VI emissione	100,45	94,45	90,41	85,01
380	Credito Industriale Sardo 6% (1964-1979)	102,50	99,50	92,25	89,55
381	» » » 6% (1965-1980) I emissione	100,35	97,35	90,32	87,62
382	» » » 6% (1965-1980) II emissione	98,00	95,00	88,20	85,50
383	» » » 6% (1966-1981)	95,85	92,85	86,27	83,57
384	» » » 6% (1968-1983)	88,45	85,45	79,61	76,91
385	» » » 6% (1969-1984)	87,00	84,00	78,30	75,60
386	» » » 7% (1970-1985)	88,65	85,15	79,79	76,64
387	» » » 7% (1971-1986)	85,25	81,75	76,73	73,58
388	» » » 7% (1971-1986) II emissione	82,00	78,50	73,80	70,65
389	» » » 7% (1972-1987)	81,25	77,75	73,13	69,98
390	» » » 7% (1973-1988)	79,45	75,95	71,51	68,36
391	» » » 9% (1974-1984)	92,00	87,50	82,80	78,75
392	» » » 9% (1974-1989)	84,75	80,25	76,28	72,23
393	» » » 9% (1975-1987)	91,40	86,90	82,26	78,21
394	» » » 9% (1975-1987) II emissione	90,65	86,15	81,59	77,54
395	» » » 9% (1976-1989)	85,50	81,00	76,95	72,90
396	» » » 10% (1976-1986)	98,15	93,15	88,34	83,84
397	» » » 12% (1977-1987)	101,00	95,00	90,90	85,50
398	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	86,00	83,50	77,40	75,15
399	» » » » Alb. e Tur. 5%	75,85	73,35	68,27	66,02
400	» » » » Alb. e Tur. 7% 1990	78,50	75,00	70,65	67,50
401	» » » Sez. OO.PP. 5%	75,50	73,00	67,95	65,70
402	» » » Sez. OO.PP. 6%	72,40	69,40	65,16	62,46
403	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	78,35	75,35	70,52	67,82
404	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr.	76,85	73,85	69,17	66,47
405	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emissione	75,55	72,55	68,00	65,30
406	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione	79,00	75,50	71,10	67,95
407	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	77,65	74,15	69,89	66,74
408	» » » » » » » 7% (1973-1993) III emissione	75,25	71,75	67,73	64,58
409	» » » » » » » 8% (1974-1994) IV emissione	90,00	86,00	81,00	77,40
410	» » » » » » » 9%	91,50	87,00	82,35	78,30
411	» » » » Ind. 1977-1997 10%	87,50	82,50	78,75	74,25

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
412	Banca Nazionale del Lavoro Cred. Ind. 10% (1978-1998) VI em. II tr.	86,75	81,75	78,08	73,58
413	Banco di Sicilia 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
414	» » 6% ord.	98,00	95,00	88,20	85,50
415	» » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
416	» » 11% serie « C » vent.	94,15	88,65	84,74	79,79
417	» » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
418	» » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
419	» » 11% OO.PP. serie E vent.	94,15	88,65	84,74	79,79
420	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1980 serie D-E	99,80	96,80	89,82	87,12
421	» » » 6% » 1966-1981 serie F	86,40	83,40	77,76	75,06
422	» » » 6% » 1967-1982 serie G	94,20	91,20	84,78	82,08
423	» » » 6% » 1969-1984 serie H	85,30	82,30	76,77	74,07
424	» » » 7% » 1971-1986 VII emissione	83,75	80,25	75,38	72,23
425	» » » 6% » 1973-1988 VII emissione	79,25	76,25	71,33	68,63
426	» » » 7% » 1973-1988 VIII emissione	90,65	87,15	81,59	78,44
427	» » » 9% » 1974-1989 IX emissione	95,40	90,90	85,86	81,81
428	» » » 10% » 1976-1986 XI emissione	97,00	92,00	87,30	82,80
429	Banco di Napoli 5%	90,95	88,45	81,86	79,61
430	» » 6% ord.	70,05	67,05	63,05	60,35
431	» » 6% conversione	70,50	67,50	63,45	60,75
432	» » 7% sez. C.F.	81,40	77,90	73,26	70,11
433	» » 9% sez. C.F.	94,15	89,65	84,74	80,69
434	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione	85,95	82,45	77,36	74,21
435	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) II emissione	87,55	84,05	78,80	75,65
436	» » 7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	83,85	80,35	75,47	72,32
437	» » 6,50% Cred. ind. (1973-1980)	102,75	99,50	92,48	89,55
438	» » 7% Cred. ind. (1973-1988) IV emissione	82,70	79,20	74,43	71,28
439	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	88,35	84,10	79,52	75,69
440	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	85,40	81,15	76,86	73,04
441	» » 13% Cred. ind. (1979-1984)	105,60	99,10	95,04	89,19
442	Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
443	» » » » » » 4%	93,00	91,00	83,70	81,90
444	» » » » » » 5%	79,30	76,80	71,37	69,12
445	» » » » » » 6%	66,85	63,85	60,17	57,47
446	» » » » » » 6% PP.LL. conv.	64,70	61,70	58,23	55,53
447	» » » » » » 9% (1975-1996)	83,90	79,40	75,51	71,46
448	» » » » » » 10% 1976 II em.	87,35	82,35	78,62	74,12
449	» » » » » » 10% 1977 II em.	86,85	81,85	78,17	73,67
450	» » » » » » 10% 1978 I em.	86,85	81,85	78,17	73,67
451	» » » » » » 12% 1978 15.le	88,80	82,80	79,92	74,52
452	» » » » » » 12% 1979 15.le	98,00	92,00	88,20	82,80
453	» » » » » » 10% 1978 20.le	85,20	80,20	76,68	72,18
454	» » » » » » 10% 1979 I em.	84,70	79,70	76,23	71,73
455	» » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	66,35	63,35	59,72	57,02
456	» » » » » » 6% OO.PP.	62,60	59,60	56,34	53,64
457	» » » » » » 7% OO.PP. (1975-1996)	68,50	65,00	61,65	58,50
458	» » » » » » 10% OO.PP. 1977 vent.	86,80	81,80	78,12	73,62
459	» » » » » » 10% OO.PP. 1977 dec.	89,90	84,90	80,91	76,41
460	» » » » » » 10% OO.PP. (1976-1996) vent.	90,15	85,15	81,14	76,64
461	» » » » » » 10% 1973 15.le	87,70	82,70	78,93	74,43

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
462	Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano 10% 1978 15.le	87,10	82,10	78,39	73,89
463	» » » » » » 10% 1976 20.le	86,90	81,90	78,21	73,71
464	» » » » » » 10% 1978 20.le	84,40	79,40	75,96	71,46
465	» » di Bologna 3,50%	86,75	85,00	78,08	76,50
466	» » » 4%	82,80	80,80	74,52	72,72
467	» » » 5% II serie	85,80	83,30	77,22	74,97
468	» » » 5% III serie	70,50	68,00	63,45	61,20
469	» » » 6% II e III serie conv.	68,90	65,90	62,01	59,31
470	» » » 6% (ex 5%)	68,30	65,30	61,47	58,77
471	» » » 7%	68,50	65,00	61,65	58,50
472	» » » 5% OO.PP.	67,50	65,00	60,75	58,50
473	» » » 6% OO.PP.	68,20	65,20	61,38	58,68
474	» » » 7% OO.PP.	68,40	64,90	61,56	58,41
475	Monte dei Paschi di Siena 5%	102,50	100,00	92,25	90,00
476	» » » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
477	» » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
478	» » » 10% 1979-1999 III	90,00	85,00	81,00	76,50
479	» » » 6% OO.PP. (ex 5%)	98,00	95,00	88,20	85,50
480	» » » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
481	» » » 10% OO.PP. 1979-1999	90,00	85,00	81,00	76,50
482	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50%	101,75	100,00	91,58	90,00
483	» » » » 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
484	» » » » 6% conversione	72,40	69,40	65,16	62,46
485	» » » » 6%	68,75	65,75	61,88	59,18
486	» » » » 7%	83,15	79,65	74,84	71,69
487	» » » » 9%	84,65	80,15	76,19	72,14
488	» » » » 10% I serie 1976	88,00	83,00	79,20	74,70
489	» » » » 10% II serie 1976	87,50	82,50	78,75	74,25
490	» » » » 10% III serie 1977	87,50	82,50	78,75	74,25
491	» » » » 10% IV serie 1977	87,40	82,40	78,66	74,16
492	» » » » 10% V serie 1977	89,55	84,55	80,60	76,10
493	» » » » 10% VI serie 1977	93,90	88,90	84,51	80,01
494	» » » » 11% VII serie 1977	93,05	87,55	83,75	78,80
495	» » » » 11% VIII serie 1977	92,90	87,40	83,61	78,66
496	» » » » 11% IX serie 1978	92,75	87,25	83,48	78,53
497	» » » » 11% X serie 1978	90,15	84,65	81,14	76,19
498	» » » » 11% XII serie 1978-1998	93,30	87,80	85,97	79,02
499	» » » » 12% XI serie	102,25	96,25	92,03	86,63
500	» » » » 5% OO.PP.	65,00	62,50	58,50	56,25
501	» » » » 6% OO.PP.	65,75	62,75	59,18	56,48
502	» » » » 7%	71,75	68,25	64,58	61,43
503	» » » » 9%	82,50	78,00	74,25	70,20
504	» » » » 10% OO.PP. 1° 1976-1991	90,65	85,65	81,59	77,09
505	» » » » 10% OO.PP. 2° 1976-1991	90,10	85,10	81,09	76,59
506	» » » » 10% OO.PP. 3° 1976-1991	90,40	85,40	81,36	76,86
507	» » » » 11% OO.PP. 4° 1977-1992	94,65	89,15	85,19	80,24
508	» » » » 11% OO.PP. 5°	95,90	90,40	86,31	81,36
509	» » » » 12% OO.PP. 6° 1977-1992	100,25	94,25	90,23	84,83
510	» » » » 12% OO.PP. 7° 1977-1992	102,25	96,25	92,03	86,63
511	» » » » 12% OO.PP. 8° 1977-1992	100,00	94,00	90,00	84,60
512	» » » » 12% OO.PP. 9° 1977-1987	101,95	95,95	91,76	86,36
513	» » » » 12% OO.PP. 10° 1978-1993	100,00	94,00	90,00	84,60
514	» » » » 12% OO.PP. 11° 1978-1988	101,35	95,35	91,22	85,82
515	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50% ventennale	94,60	91,85	85,14	82,67
516	» » » » » 6% ventennale s.o.	78,30	75,30	70,47	67,77

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
517	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 7% quindicennale (1973-1988) II emissione	88,10	84,60	79,29	76,14
518	» » » » » 8% (1975-1980)	94,95	90,95	85,46	81,86
519	» » » » » 8% (1975-1980) II emissione	102,25	98,25	92,03	88,43
520	» » » » » 9% (1976-1981)	01,25	96,75	91,13	87,08
521	» » » » » 9% (1977-1982)	98,50	94,00	88,65	84,60
522	» » » » » 10% (5.le) s.o. (1977-1982) . .	01,45	96,45	91,31	86,81
523	» » » » » 10% (5.le) s.o. (1978-1983) . .	99,55	94,55	89,60	85,10
524	» » » » » 10% (5.le) s.o. (1978-1983) II em.	99,50	94,50	89,55	85,05
525	» » » » » 10% (5.le) 1979-1984	99,00	94,00	89,10	84,60
526	» » » » » 7% decenn. I em.	99,05	95,55	89,15	86,00
527	» » » » » 7% decenn. II em. 1971 . .	00,00	96,50	90,00	86,85
528	» » » » » 7% decenn. III em. 1972 . .	96,40	92,90	86,76	83,61
529	» » » » » 7% decenn. IV em. 1972 . .	96,85	93,35	87,17	84,02
530	» » » » » 7% decenn. V em. 1973 . .	94,00	90,50	84,60	81,45
531	» » » » » 7% (1974-1984) VII em. . .	94,50	91,00	85,05	81,90
532	» » » » » 8% (1974-1984)	89,20	85,20	80,28	76,68
533	» » » » » 8% (1974-1984) II em. . . .	89,75	85,75	80,78	77,18
534	» » » » » 8% (1975-1985)	90,30	86,30	81,27	77,67
535	» » » » » 8% (1975-1985)	89,85	85,85	80,87	77,27
536	» » » » » 8% dec. s.o. (1975-1985) III tr.	88,95	84,95	80,06	76,46
537	» » » » » 9% (1976-1986)	91,50	87,00	82,35	78,30
538	» » » » » 9% (1976-1986) II em. . . .	87,90	83,40	79,11	75,06
539	» » » » » 10% (1977-1987)	94,35	89,35	84,92	80,42
540	» » » » » 10% (1977-1987) II em. . . .	94,30	89,30	84,87	80,37
541	» » » » » 7% decenn. VI em. 1973 . .	93,05	89,55	83,75	80,60
542	» » » » » 10% (10.le) s.o. (1978-1988) .	93,45	88,45	84,11	79,61
543	» » » » » 10% (10.le) s.o.(1978-1988)II em.	93,60	88,60	84,24	79,74
544	» » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970 .	87,60	84,10	78,84	75,69
545	» » » » » 7% quind. s.o. II em. . . .	86,85	83,35	78,17	75,02
546	» » » » » 7% quind. s.o. III em. .	83,20	79,70	74,88	71,73
547	» » » » » 7% quind. s.o. IV em. .	83,05	79,55	74,75	71,60
548	» » » » » 7% quind. s.o. V em. .	81,65	78,15	73,49	70,34
549	» » » » » 7% quind. s.o. VI em. .	79,80	76,30	71,82	68,67
550	» » » » » 7% quind. s.o. VII em. .	79,85	76,35	71,87	68,72
551	» » » » » 7% (1973-1988) VIII em. . .	80,80	77,30	72,72	69,57
552	» » » » » 7% (1974-1989) IX em.	80,60	77,10	72,54	69,39
553	» » » » » 8% (1974-1989) . .	80,75	76,75	72,68	69,08
554	» » » » » 8% (1974-1989) II em. .	84,45	80,45	76,01	72,41
555	» » » » » 8% (1975-1990)	81,25	77,25	73,13	69,53
556	» » » » » 8% (1975-1990)	76,50	72,50	68,85	65,25
557	» » » » » 9% (1976-1991)	84,85	80,35	76,37	72,32
558	» » » » » 9% (1976-1991) II em. . .	84,55	80,05	76,10	72,05
559	» » » » » 10% (1976-1991)	90,20	85,20	81,18	76,68
560	» » » » » 10% (1977-1992)	96,50	91,50	86,85	82,35
561	» » » » » 10% quind. (1977-1992) II em.	94,05	89,05	84,65	80,15
562	» » » » » 10% quind. (1978-1993)	89,75	84,75	80,78	76,28
563	» » » » » 10% quind. s.o. (1978-1993) II emissione	89,50	84,50	80,55	76,05
564	» » » » » 7% vent. I em.	75,20	71,70	67,68	64,53
565	» » » » » 7% vent. II em. 1972 s.o.	73,60	70,10	66,24	63,09
566	» » » » » 7% vent. III em. 1972-1992 .	71,70	68,20	64,53	61,38
567	» » » » » 7% vent. IV em. 1973 . . .	70,85	67,35	63,77	60,62
568	» » » » » 7% vent. V em. 1973 . .	70,45	66,95	63,41	60,26
569	» » » » » 7% vent. VI em. 1974-1994 .	69,75	66,25	62,78	59,63

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
570	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 8% vent. 1974-1994	75,15	71,15	67,64	64,04
571	» » » » » 8% vent. 1975-1995	69,10	65,10	62,19	58,59
572	» » » » » 8% vent. 1976-1996	75,15	71,15	67,64	64,04
573	» » » » » 9% vent. I em. 1976-1996 . .	80,95	76,45	72,86	68,81
574	» » » » » 9% vent. II em. 1976-1996 .	81,80	77,30	73,62	69,57
575	» » » » » 10% vent. 1977-1997	90,55	85,55	81,50	77,00
576	» » » » » 6% s.s. Export 1965-1989 . .	73,75	70,75	66,38	63,68
577	» » » » » 6% s.s. Export « A » 1968-1979	72,70	69,70	65,43	62,73
578	» » » » » 6% s.s. Export « B » 1968-1980	101,25	98,25	91,13	88,43
579	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. III em. 1965-1980	100,50	97,50	90,45	87,75
580	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. IV em. 1965-1980	99,35	96,35	89,42	86,72
581	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V em. 1966-1981	98,75	95,75	88,88	86,18
582	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. I emiss. .	96,50	93,50	86,85	84,15
583	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. serie A . .	97,00	94,00	87,30	84,60
584	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie B . .	88,40	84,90	79,56	76,41
585	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie C . .	86,30	82,80	77,67	74,52
586	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie D . .	85,60	82,10	77,04	73,89
587	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie D (1975-1986)	84,30	80,30	75,87	72,27
588	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie E . .	85,55	81,55	77,00	73,40
589	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie E (1971-1986)	85,50	82,00	76,95	73,80
590	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie F . .	81,40	77,90	73,26	70,11
591	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie F (1975-1987)	85,65	81,65	77,09	73,49
592	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie G . .	80,75	77,25	72,68	69,53
593	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie G (1970-1985)	86,65	82,15	77,99	73,94
594	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie H . .	81,35	77,85	73,22	70,07
595	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	80,50	76,50	72,45	68,85
596	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	94,00	89,00	84,60	80,10
597	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie I (1970-1985)	82,00	78,50	73,80	70,65
598	» » » » 10% s.s. Svil. Ind. Serie L	91,40	86,40	82,26	77,76
599	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie M (1970-1985)	81,85	77,85	73,67	70,07
600	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie M	93,65	88,65	84,29	79,79
601	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie O (1970-1985)	79,05	75,05	71,15	67,55
602	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie Q (1970-1985)	83,35	78,85	75,02	70,97
603	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie P (1970-1985)	83,90	79,40	75,51	71,46
604	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie R (1970-1985)	89,20	84,20	80,28	75,78
605	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie S (1970-1985)	97,00	92,00	87,30	82,80
606	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie T	88,50	83,50	79,65	75,15
607	Istituto Nazionale Credito Edilizio 5%	108,00	105,50	97,20	94,95
608	» » » » 9%	84,30	79,80	75,87	71,82
609	» » » » 10%	87,25	82,25	78,53	74,03

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre* 1979 *valevole per il* 1° *semestre* 1980

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
610	**Istituto Nazionale** Credito Edilizio 10% (1978-1997)	87,30	82,30	78,57	74,07
611	» » » » 10% (1978-1998)	88,30	83,30	79,47	74,97
612	Mediocredito Centrale 6% (1970-1980)	98,05	95,05	88,25	85,55
613	» » 7% (1971-1981) I emissione	102,75	99,25	92,48	89,33
614	» » 7% (1971-1981) II emissione	98,20	94,70	88,38	85,23
615	» » 7% (1972-1982) I emissione	95,70	92,20	86,13	82,98
616	» » 7% (1972-1982) II emissione	94,30	90,80	84,87	81,72
617	» » 7% (1973-1983) I emissione	92,15	88,65	82,94	79,79
618	» » 7% (1973-1983) II emissione	90,40	86,90	81,36	78,21
619	» » 8% (1974-1982)	94,95	90,95	85,46	81,86
620	» » 9% (1974-1982)	96,65	92,15	86,99	82,94
621	» » 9% (1976-1983)	96,85	92,35	87,17	83,12
622	» » 10% (1976-1984)	102,20	97,20	91,98	87,48
623	» » 10% (1978-1984)	96,75	91,75	87,08	82,58
624	» Reg. Lombardo 7% (1973-1988)	77,25	73,75	63,53	66,38
625	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Migliorам. - Serie D 5% (1953-1983)	84,70	82,20	76,23	73,98
626	» » » » » Serie F 5% (1963-1993)	59,40	56,90	53,46	51,21
627	» » » » » Serie G 6% (1970-1995)	65,45	62,45	58,91	56,21
628	» » » » » Serie H 7% s.s.	85,50	82,00	76,95	73,80
629	» » » » » Serie B 7%	93,90	90,40	84,51	81,36
630	» » » » » Serie I 8%	90,80	86,80	81,72	78,12
631	» » » » » Serie 75/L 9%	91,25	86,75	82,13	78,08
632	» » » » » Serie 77/M 10%	97,30	92,30	87,57	83,07
633	» » » » » Serie N 10% (1978-1998)	94,50	89,50	85,05	80,55
634	Istituto Mobiliare Italiano 5% XXIII emissione	93,45	90,95	84,11	81,86
635	» » » 5,50% XXIV »	88,85	86,10	79,97	77,49
636	» » » 6% XXV »	92,75	89,75	83,48	80,78
637	» » » 6% XXVI »	77,60	74,60	69,84	67,14
638	» » » 6% XXVII »	75,00	72,00	67,50	64,80
639	» » » 7% XXVIII »	79,80	76,30	71,82	68,67
640	» » » 7% XXIX »	79,55	76,05	71,60	68,45
641	» » » 7% XXX »	94,50	91,00	85,05	81,90
642	» » » 7% XXXI »	102,30	98,80	92,07	88,92
643	» » » 7% XXXII em. (1971-1983)	92,95	89,45	83,66	80,51
644	» » » 7% XXXIII em. non optate 1972-1988	79,35	75,85	71,42	68,27
645	» » » 7% XXXIV em. 1971-1991	73,85	70,35	66,47	63,32
646	» » » 7% XXXV em. 1972-1987	80,60	77,10	72,54	69,39
647	» » » 37 - 7% 1973-1994	71,85	68,35	64,67	61,52
648	» » » 38 - 7% 1973-1994	78,85	75,35	70,97	67,82
649	» » » 39 - 7% 1973-1991	73,70	70,20	66,33	63,18
650	» » » 40 - 7% 1973-1993	97,50	94,00	87,75	84,60
651	» » » 41 - 8% 1974-1992	78,75	74,75	70,88	67,28
652	» » » 42 - 8% 1974-1994	73,80	69,80	66,42	62,82
653	» » » 43 - 8% 1974-1994	89,65	85,65	80,69	77,09
654	» » » 45 - 8% 1975-1985	87,25	83,25	78,53	74,93
655	» » » 46 - 8% 1975-1990	78,85	74,85	70,97	67,37
656	» » » 47 - 8% 1976-1982	95,70	91,70	86,13	82,53
657	» » » 48 - 10% 1975-1986	94,70	89,70	85,23	80,73
658	» » » 49 - 10% 1975-1993	85,00	80,00	76,50	72,00
659	» » » 50 - 10% 1976-1983	99,40	94,40	89,46	84,96
660	» » » 51 - 10% 1976-1986	97,60	92,60	87,84	83,34
661	» » » 52 - 10% 1976-1987	94,30	89,30	84,87	80,37
662	» » » 53 - 10% 1976-1981	101,25	96,25	91,13	86,63
663	» » » 54 - 10% 1977-1988	91,50	86,50	82,35	77,85
664	» » » 55 - 12% 1977-1983	92,90	86,90	83,61	78,21
665	» » » 56 - 12% 1977-1989	98,30	92,30	88,47	83,07

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1979 valevole per il 1° semestre 1980*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
666	Istituto Mobiliare Italiano 59 - 12% 1977-1983	102,50	96,50	92,25	86,85
667	» » » 60 - 12% 1978-1990	97,60	91,60	87,84	82,44
668	» » » 61 - 12% 1978-1983	102,65	96,65	92,39	86,99
669	» » » 63 - 10% 1978-1983	99,30	94,30	89,37	84,87
670	» » » 64 - 10% 1978-1985	95,15	90,15	85,64	81,14
671	» » » 65 - 12% 1978-1986	100,05	94,05	90,05	84,65
672	» » » 67 - 11% 1978-1989	95,30	89,80	85,77	80,82
673	» » » 68 - 13% 1978-1983	105,60	99,10	95,04	89,19
674	» » » Sez. Aut. Cred. Nav. 1973-1991 7%	77,45	73,95	69,71	66,56
675	» » » » » » » 1975-1990 10%	93,60	88,60	84,24	79,74
676	» » » » » » » 1963-1980 6%	102,00	99,00	91,80	89,10
677	» » » » » » » 1967-1983 6%	90,00	87,00	81,00	78,30
678	» » » » » » » 1970-1987 7%	81,20	77,70	73,08	69,93
679	» » » 6,50% serie speciale 1964	90,75	87,50	81,68	78,75

(2686)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Mozzo

Con decreto 9 gennaio 1980, n. 2476, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Quisa in comune di Mozzo (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 particella 618 ½ della superficie di mq 218,98 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2597)

Con decreto 18 dicembre 1979, n. 2355, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Quisa in comune di Mozzo (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappali 200 ½ e 200 ⅓ della superficie di mq 146,50 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2600)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lusiana

Con decreto 9 gennaio 1980, n. 2478, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in località Pernechele del comune di Lusiana (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappali 803 (mq 400) e 804 (mq 220) della superficie complessiva di mq 620 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 agosto 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2598)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Zoppola

Con decreto 10 gennaio 1980, n. 2610, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del Rio Selva in comune di Zoppola (Pordenone) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11 mappale 374 della superficie di Ha 0.31.40 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 4 giugno 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2599)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Savigno

Con decreto 11 dicembre 1979, n. 2200, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione sito in sinistra del Rio Bignami in comune di Savigno (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17 mappali 258 (mq 208); 259 (mq 3.092); 260 (mq 2.100) e 273 (mq 3.120) della superficie complessiva di mq 8.520 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Bologna in data 30 marzo 1979 in scala 1:2000 con allegato verbale di delimitazione 15 marzo 1979 di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa e allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2601)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fabriano

Con decreto 9 gennaio 1980, n. 2431, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del fiume Giano in comune di Fabriano (Ancona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. II mappale 50 ½ della superficie complessiva di mq 1.216 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 giugno 1977 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Ancona; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2602)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti medici di polizia in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 75, sul riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, recante norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti sei posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la nomina a sei tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, dovranno essere presentate alla prefettura nella cui provincia l'interessato risiede entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

cognome, nome, data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il distretto militare di appartenenza;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nella forma stabilita dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 152. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militare, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle prefetture entro il termine di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata, rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di laurea, potrà produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente università, attestante che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale in corso di compilazione;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia autentica, rilasciata in conformità alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di abilitazione, dovrà produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente università e attestante che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale in corso di compilazione.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modifiche;

c) eventuali titoli che sono valutabili a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, e cioè: votazioni complessive riportate in sede di esame di laurea e di abilitazione professionale, incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, specializzazioni, libera docenza, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali, pubblicazioni, vincite o idoneità in precedenti concorsi sanitari presso enti pubblici.

Tutti i documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità amministrative e prodotti su carta da bollo.

Per le pubblicazioni che i candidati intendono esibire debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritti o manoscritti di lavori.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertata mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita a norma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato attribuisce il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quella orale su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 25 *e* 26 *settembre* 1980, *alle ore otto, in Roma, presso l'Accademia del Corpo, via Pier della Francesca n.* 3.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, entro il quindicesimo giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione a presentarli.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 12.

Gli idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sono nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente.

L'anzianità assoluta nel grado è fissata dal decreto di nomina a tenente medico; l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1980

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 143

(3192)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di gastroenterologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con la quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1977, concernente l'elenco dei primari di gastroenterologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Orlandi Francesco che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di gastroenterologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Orlandi Francesco, nato ad Assisi il 26 marzo 1927, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di gastroenterologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2802)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale per l'anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1939, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 luglio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 21 novembre 1977, con il quale il dott. Guariglia Ciro, nato a Nocera Superiore il 24 ottobre 1941, era stato escluso dalla graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacché non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come assistente volontario presso l'ospedale di Salerno;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, con cui la IV sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia che precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perché espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1977 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice di detto esame dai quali risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 80/100 (ottantacentesimi);

Decreta:

Il dott. Ciro Guariglia, nato a Nocera Superiore il 24 ottobre 1941, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1977 con il punteggio di 80/100 (ottantacentesimi).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2958)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(1172/S)

OSPEDALE CIVILE DI GAETA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gaeta (Latina).

(1204/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, **a:**

un posto di primario, un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto anestesista presso la divisione di cardiochirurgia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di dietologia;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di nefrologia ed emodialisi;

un posto di assistente della IV divisione di medicina;

due posti di assistente otorinolaringoiatra, di cui uno addetto al servizio di audiologia;

un posto di assistente di oculistica;

due posti di assistente della seconda divisione di pediatria;

due posti di assistente del servizio di RX e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catania.

(1203/S)

OSPEDALE « L. PARODI DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(1152/S)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(1154/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1979, n. **86**.

Istituzione del ruolo del personale della formazione professionale della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 27 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ruolo del personale regionale addetto alla formazione professionale

Il personale di ruolo della regione Lazio in servizio presso i centri regionali del settore della formazione professionale, alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è collocato in apposito ruolo annesso al ruolo del personale della giunta regionale, fino all'entrata in vigore della legge regionale di delega delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, secondo comma, della predetta legge n. 845. A detto personale dovrà essere assicurata la posizione giuridica, normativa, economica e previdenziale acquisita con leggi regionali e da acquisire ai sensi e per gli effetti dell'applicazione dei contratti nazionali dei dipendenti regionali.

Il collocamento sarà adottato con deliberazione della giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti e le organizzazioni sindacali di categoria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Organico del personale

La dotazione organica complessiva del ruolo del personale addetto alla formazione professionale presso i centri regionali di formazione professionale suddivisa per qualifiche funzionali, è così determinata:

a) qualifica funzionario direttivo	n.	30
b) qualifica collaboratore	»	228
c) qualifica assistente	»	139
d) qualifica ausiliario specializzato	»	60
e) qualifica ausiliario qualificato	»	40
Totale	n.	497

Il predetto organico sarà, con legge, aggiornato annualmente sulla base delle attività formative assegnate ai centri regionali di formazione professionale dal piano di intervento annuale di cui all'art. 28 della legge regionale n. 14 del 6 aprile 1978.

La dotazione organica complessiva del ruolo del personale addetto alla formazione professionale svolta a norma dell'art. 15 della predetta legge regionale n. 14 del 1978 negli istituti di prevenzione, detenzione e pena è così determinato:

a) qualifica funzionario direttivo	n.	12
b) qualifica collaboratore	»	38

Art. 3.

Stato giuridico ed economico

Al personale di cui all'art. 1 si applica lo stato giuridico ed economico previsto dalla legge regionale per il personale di ruolo della giunta regionale.

Il personale docente è tenuto, nell'ambito dell'orario settimanale di servizio, ad effettuare di norma 24 ore settimanali di effettivo insegnamento; le rimanenti ore settimanali saranno utilizzate secondo la normativa da emanarsi dalla giunta regionale.

Art. 4.

Organico dei centri regionali di formazione professionale

Fino all'emanazione delle leggi regionali di disciplina delle deleghe agli enti locali territoriali in materia di formazione professionale e nel rispetto dell'organico complessivo di cui all'art. 2 e di quanto previsto dall'art. 16, primo comma, della legge regionale n. 11, del 5 febbraio 1979, la determinazione e la variazione del contingente numerico e per qualifica funzionale, nonchè per profilo professionale e mansioni obiettive del personale da assegnare ai singoli centri regionali di formazione professionale è effettuata dalla giunta regionale con propria deliberazione, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui all'art. 31 della legge regionale n. 14 del 6 aprile 1978 e la competente commissione consiliare.

Art. 5.

Concorsi

L'assunzione del personale addetto alla formazione professionale, salvo quanto disposto dai successivi articoli 6 e 7, avviene per pubblico concorso per titoli ed esami.

Per il personale docente l'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978.

Le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice verranno determinate nel bando di concorso da emanarsi con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 6.

Incarichi temporanei

Fermo il disposto dell'art. 35 della legge regionale n. 14 del 6 aprile 1978, la giunta regionale, per l'attuazione delle iniziative formative presso i centri regionali di formazione professionale previste dal piano annuale, di cui all'art. 28 della predetta legge regionale n. 14, può procedere, in caso di insufficienza di personale di ruolo, nelle more dell'espletamento dei concorsi di cui al precedente art. 5, ad assunzioni temporanee, mediante contratto a termine, nel rispetto dell'organico dei singoli centri regionali di formazione professionale determinato ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, con modalità e criteri che verranno stabiliti con apposita deliberazione della giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti.

Art. 7.

Centri per la formazione professionale alberghiera

Per assicurare il tirocinio pratico e la convittualità agli allievi presso i centri di formazione professionale alberghiera, la giunta regionale può procedere, per il periodo di svolgimento dei corsi, alla assunzione a tempo determinato di personale tecnico ed ausiliario da assegnarsi alla gestione alberghiera.

Il predetto personale viene amministrato direttamente dal centro regionale di formazione professionale alberghiera; ad esso spetta il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale alberghiero nella provincia sede del centro stesso.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 4.000 milioni per gli anni successivi.

In relazione alla suddetta autorizzazione di spesa, nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1979, saranno introdotte le seguenti variazioni:

Bilancio annuale 1979

Cap. 102502. — Attività di formazione professionale nell'industria:

competenza	—	50.000.000
cassa	—	50.000.000

Cap. 103505. — Attività di formazione professionale nell'artigianato:

competenza	—	50.000.000
cassa	—	50.000.000

Cap. 204504. — Attività di formazione professionale nel commercio:

competenza	—	50.000.000
cassa	—	50.000.000

Cap. 208506. — Attività di formazione professionale nel campo dei servizi sociali:

competenza	—	150.000.000
cassa	—	150.000.000

Cap. 420521. — Spese relative alla gestione ed al funzionamento dei centri e dei corsi regionali di formazione professionale dei lavoratori, comprese le indennità agli allievi (legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4):

competenza	+	300.000.000
cassa	+	300.000.000

Cap. 525010 (di nuova istituzione) — Stipendi ed altri assegni fissi al personale regionale addetto alla formazione professionale - Oneri riflessi previdenziali ed assistenziali:

competenza		per memoria
cassa		—

Bilancio pluriennale 1979-81

Cap. 102502. — Attività di formazione professionale nell'industria:

anno 1979	—	50.000.000
anno 1980	—	500.000.000
anno 1981	—	500.000.000

Cap. 103505. — Attività di formazione professionale nell'artigianato:

anno 1979	—	50.000.000
anno 1980	—	250.000.000
anno 1981	—	250.000.000

Cap. 204504. — Attività di formazione professionale nel commercio:

anno 1979	—	50.000.000
anno 1980	—	250.000.000
anno 1981	—	250.000.000

Cap. 208506. — Attività di formazione professionale nel campo dei servizi sociali:

anno 1979	—	150.000.000
anno 1980	—	650.000.000
anno 1981	—	650.000.000

Cap. 420521. — Spese relative alla gestione ed al funzionamento dei centri e dei corsi regionali di formazione professionale dei lavoratori, comprese le indennità agli allievi (legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4):

anno 1979	+	300.000.000
anno 1980		—
anno 1981		—

Cap. 525010 (di nuova istituzione). — Stipendi ed altri assegni fissi al personale regionale addetto alla formazione professionale - Oneri riflessi previdenziali ed assistenziali:

anno 1979		—
anno 1980	+	4.400.000.000
anno 1981	+	4.400.000.000

Cap. 525011. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali (spese obbligatorie):

anno 1979		—
anno 1980	—	2.750.000.000
anno 1981	—	2.750.000.000

Il cap. 525010 sarà inserito nell'elenco di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *b*), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio previste dal presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 novembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 *novembre* 1979.

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1979, n. 87.

Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 27 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, a seguito delle esigenze conseguenti ai movimenti sismici iniziati il 19 settembre 1979 in alcuni comuni della provincia di Rieti, interviene in favore delle popolazioni per la riparazione del patrimonio edilizio.

Art. 2.

Opere ammesse a contributo

La Regione, per le finalità di cui al precedente art. 1, concede contributi sulla spesa occorrente per il ripristino di fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura e destinazione, che non comporti lavori di ristrutturazione o ricostruzione dell'intero edificio.

Sono ammesse a contributo anche le opere necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nonchè i servizi igienico-sanitari.

Ai fini della concessione del contributo dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale risultava alla data del 18 settembre 1979.

I proprietari dei fabbricati di cui al primo comma non potranno usufruire di ulteriori benefici finanziari aventi stessa finalità di quelli loro concessi con la presente legge.

Art. 3.

Entità dei contributi

I contributi previsti dall'art. 2 per la riparazione dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, per ciascuna unità immobiliare danneggiata, sull'ammontare della spesa occorrente, comprese spese generali e I.V.A., risultante da apposita perizia compilata con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura competente per territorio.

I contributi di cui al primo comma sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa come sopra determinata, la quale comunque non potrà superare la somma di L. 12.000.000 (dodicimilioni) per alloggio e L. 3.000.000 (tremilioni) per ogni locale con diversa destinazione d'uso fino ad un massimo di L. 8.000.000 (ottomilioni).

La percentuale di cui al comma precedente può essere elevata al settanta per cento della spesa occorrente nel caso di edifici utilizzati o effettivamente abitati dai proprietari residenti nel comune ove l'immobile danneggiato è ubicato, i quali abbiano un reddito annuo compreso tra i 6.000.000 e gli 8.000.000 di lire ed al novanta per cento nei casi in cui tale reddito sia inferiore ai 6.000.000 di lire.

Il reddito di cui al comma precedente è individuato come reddito familiare complessivo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti dei commi precedenti, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o del catasto rurale o quando queste siano distrutte o perdute, provvederà il comune interessato.

Per l'accertamento del titolo di proprietà dei fabbricati danneggiati dal terremoto di cui al comma precedente, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è consentita la presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Erogazione del contributo

I contributi di cui al precedente art. 3 saranno corrisposti ai soggetti individuati dalla giunta regionale con le modalità di cui al successivo art. 7, per il tramite di funzionario del settore decentrato di Rieti del servizio regionale lavori pubblici all'uopo delegato, nella misura di seguito specificata:

quaranta per cento a dimostrazione di avvenuto inizio lavori, certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione lavori;

ulteriore cinquanta per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso dalla direzione lavori al raggiungimento del sessanta per cento dei lavori previsti nella perizia giurata di cui al precedente art. 3;

il residuo dieci per cento verrà corrisposto, previa approvazione degli atti da parte della giunta regionale comprovanti l'avvenuta completa e regolare esecuzione delle opere stesse, vistata dal settore decentrato competente della amministrazione regionale - servizio lavori pubblici.

In caso di sostanziale difformità dei lavori eseguiti da quelli previsti dalla perizia giurata o quando gli stessi risultino comunque non regolarmente eseguiti si provvederà al recupero totale o parziale delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1910, n. 639, mediante provvedimento del presidente della giunta regionale su proposta del settore decentrato competente dell'amministrazione regionale servizio lavori pubblici.

Art. 5.

Modalità per concorrere alla concessione dei contributi

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dai precedenti articoli debbono essere presentate al comune nel quale l'edificio danneggiato è ubicato, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio della presente legge.

La perizia e l'ulteriore documentazione a corredo delle predette istanze debbono essere presentate non oltre i successivi trenta giorni (sessanta dalla pubblicazione della presente legge).

I lavori debbono comunque avere inizio non oltre i novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al successivo art. 7, pena la revoca del contributo.

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori debbono essere iniziati previa intesa con la competente soprintendenza.

Il termine per l'inizio dei lavori di cui al terzo comma del presente articolo può essere prorogato su motivata istanza degli interessati con provvedimento dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 6.

Criteri di massima per la compilazione delle graduatorie

Il comune esamina le domande pervenutegli e, con deliberazione del consiglio comunale, stabilisce l'ammissibilità delle stesse, con riferimento a quanto stabilito dai precedenti articoli 1 e 2 e ne determina la graduatoria, indicando per i proprietari residenti la classe di reddito dell'istante.

La predetta deliberazione verrà inviata alla regione Lazio, per il tramite del settore decentrato dell'amministrazione regionale - servizio lavori pubblici, entro il sessantesimo giorno dal termine utile per la presentazione delle perizie giurate di cui al precedente art. 3.

Per la formazione della graduatoria di cui al primo comma, il comune terrà presenti i seguenti criteri di priorità per il ripristino:

1) immobili effettivamente utilizzati, a carattere continuativo alla data del 18 settembre 1979 dagli stessi proprietari;

2) immobili utilizzati, a carattere continuativo, alla stessa data, da locatari;

3) immobili utilizzati stagionalmente;

4) immobili non utilizzati o utilizzati saltuariamente.

Dovranno essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato; dette domande potranno essere raggruppate ed inserite in graduatoria in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza delle stesse.

Alla graduatoria di cui al primo comma il consiglio comunale allegherà le domande e le perizie giurate presentate dagli interessati.

La deliberazione del consiglio comunale non costituisce titolo per la concessione del contributo regionale.

Detta concessione avverrà secondo le modalità previste dal successivo art. 7.

Art. 7.

Concessione dei contributi

La giunta regionale riparte fra i comuni di cui all'allegato *A* le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento delle finalità della presente legge in base alla entità delle perizie a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni secondo quanto stabilisce il precedente art. 6, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale secondo le priorità indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste dal primo comma del precedente art. 6.

Il contributo sarà concesso per i casi di cui al punto 2) dell'art. 6 solo in presenza di formale atto che assicuri la prosecuzione del rapporto di locazione esistente alla data del 19 settembre 1979, salvo rinuncia del locatario.

Art. 8.

Disciplina degli interventi

Per le opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge, la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dall'autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia a quanto disposto dall'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Dette opere sono altresì esenti dai contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai sensi dell'art. 9, lettera *g*), della stessa legge.

Art. 9.

Finanziamento

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della regione Lazio per l'anno 1979.

E' istituito allo scopo, nel bilancio regionale 1979, il capitolo 206070 con la seguente denominazione: «Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979». Alla quantificazione della spesa si provvederà con la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 10.

Territori interessati

I benefici di cui alla presente legge sono concessi ai proprietari di immobili ricadenti nei territori dei comuni elencati nell'allegato *A*.

Con provvedimento del presidente della giunta regionale, tale elencazione può essere estesa ad altri territori su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 febbraio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 novembre 1979.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1979, n. **88.**

Modifiche alla legge regionale approvata nella seduta del 23 ottobre 1979 avente per oggetto: « Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979 ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 27 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale approvata nella seduta del 23 ottobre 1979 concernente: «Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979» è così sostituito:

«Per l'accertamento del titolo di proprietà dei fabbricati danneggiati dal terremoto di cui al comma precedente, ai fini della concessione dei contributi previsti, è consentita la presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale approvata nella seduta del 23 ottobre 1979 concernente: «Provvidenze in materia edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979» è così sostituito:

«Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge è prevista la spesa di L. 3.000.000.000 che sarà iscritta, rispettivamente, per L. 100.000.000 nello stato di previsione della spesa della regione Lazio per l'anno 1979 e per L. 2.900.000.000 nello stato di previsione della spesa del 1980.

E' istituito allo scopo, nel bilancio regionale 1979, il cap. 206070 con la seguente denominazione: «Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979» e con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, previo prelevamento dei fondi occorrenti, in termini di competenza e di cassa dal cap. 528512, dello stesso bilancio per l'esercizio 1979.

Alla copertura della spesa prevista per il 1980 si provvederà mediante riduzione del fondo globale iscritto al cap. 990599 del bilancio pluriennale, che presenta la necessaria disponibilità».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 novembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 *novembre* 1979.

(2197)

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **89.**

Cattura di uccelli con reti per fini scientifici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietata, in tutto il territorio regionale, ogni forma di uccellagione.

E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli.

Art. 2.

Finalità

Al fine di consentire una coordinata e pianificata politica di difesa e di qualificazione della fauna, il presidente della giunta regionale, sentiti l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, l'istituto di zoologia dell'Università di Roma ed il consiglio nazionale delle ricerche, autorizza, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti, ad esercitare attività di inanellamento. All'uopo è autorizzato l'allestimento di impianti adibiti alla cattura con reti.

Gli impianti di cattura sono sottoposti al diretto ed effettivo controllo delle amministrazioni provinciali territorialmente interessate.

Art. 3.

Osservatori ornitologici

Al fine di favorire lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche, nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente legate, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, istituisce osservatori ornitologici.

Gli osservatori ornitologici di cui al precedente comma opereranno nei settori sottoindicati, svolgendo le seguenti attività:

nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;

ecologia: studi sui rapporti tra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;

etologia: studi sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;

migrazioni: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia e censimento sulle popolazioni svernanti;

studi particolareggiati: sistematica, malattie, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.

Gli osservatori ornitologici, istituiti nelle singole province, provvederanno inoltre a coordinare i punti di inanellamento stabiliti dal presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Rinvenimento uccelli inanellati

E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'istituto nazionale di biologia della selvaggina o al comune, nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto istituto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 dicembre 1979

SANTARELLI

Promulgata per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 31 *dello statuto della regione Lazio.*

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **90.**

Proroga termini di cui all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1979, n. 37, per l'anno 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande per ottenere i contributi di cui alla legge regionale 30 aprile 1979, n. 37, relativi all'anno 1979 dovranno essere inoltrate entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 dicembre 1979

SANTARELLI

Promulgata per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 31 *dello statuto della regione Lazio.*

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **91.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1979, n. 36, relativa a contributi per l'esercizio delle autolinee ordinarie di competenza comunale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 36 del 28 aprile 1979 è sostituito dal seguente:

« Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 1 i comuni interessati dovranno inoltrare alla regione Lazio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano organico di ristrutturazione concernente l'esercizio dei servizi di competenza comunale, sia di quelli attribuiti in concessione alle imprese private sia di quelli direttamente gestiti ».

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale n. 36 del 28 aprile 1979, tra il primo ed il secondo comma è aggiunto il seguente:

« In deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 4, le proposte concernenti il piano di riparto dei contributi relativi all'anno 1978 e 1979 saranno formulate dall'assessorato ai trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 dicembre 1979

SANTARELLI

Promulgata per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 31 *dello statuto della regione Lazio.*

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **92.**

Finanziamenti per interventi destinati al potenziamento dell'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle esigenze connesse con il potenziamento dell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale, la regione Lazio — entro il limite degli stanziamenti e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge — eroga, a favore del consorzio pubblici servizi di trasporto regione Lazio, finanziamenti per far fronte alle spese di investimento occorrenti per la esecuzione di interventi finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi stessi nonchè di un più elevato grado di produttività della loro gestione.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo formeranno oggetto di apposite deliberazioni della commissione amministratrice dell'Azienda consortile trasporti laziali - A.Co.Tra.L., assunte in conformità alle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge e approvate dai competenti organi del consorzio pubblici servizi di trasporto regione Lazio.

Nelle suddette deliberazioni dovranno essere indicati la natura e le caratteristiche dei singoli interventi, le modalità ed i tempi per la loro realizzazione nonchè le relative previsioni di spesa.

In relazione ai provvedimenti concernenti il materiale rotabile per i servizi automobilistici e ferroviari, il consorzio e l'Azienda consortile trasporti laziali - A.Co.Tra.L., nell'adottare gli atti di propria competenza dovranno valutare la opportunità di riservare una quota non inferiore al trenta per cento degli interventi da realizzare ad imprese ubicate nel territorio della regione Lazio, specializzate nel settore e che diano particolare affidamento, tenuto conto della necessità e della urgenza esistente per gli interventi stessi.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, potrà apportare al citato progetto i correttivi che si rendessero necessari nel corso della relativa esecuzione, fermo restando il limite massimo della complessiva spesa indicata nel successivo art. 4.

Art. 3.

Per ottenere la erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il consorzio pubblici servizi di trasporto dovrà inoltrare alla regione Lazio apposite istanze, corredate degli atti deliberativi menzionati al primo comma del precedente art. 2.

La giunta regionale — verificata la conformità al progetto, allegato alla presente legge degli interventi che formano oggetto degli anzidetti atti deliberativi — determina, con proprie deliberazioni, gli importi dei finanziamenti da corrispondere al consorzio per la esecuzione degli interventi medesimi e ne autorizza la liquidazione, stabilendo i termini per le erogazioni.

Il consorzio dovrà fornire alla regione Lazio la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli interventi per i quali ha ottenuto i finanziamenti regionali di cui al precedente comma.

Art. 4.

Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 18.200 milioni. Tale spesa viene iscritta per lire 18.200 milioni in termini di competenza e per lire 8.800 milioni in termini di cassa, al cap. 209560 che si istituisce nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1979, con la seguente denominazione: « Finanziamenti per interventi destinati al potenziamento dell'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale ».

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 209599 (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio regionale dell'anno stesso.

Le suddette variazioni di bilancio, per l'anno finanziario 1979, sono riportate nell'area progettuale « Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto — Infrastrutture » codice 00400 del bilancio pluriennale 1979-81.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 dicembre 1979

SANTARELLI

Promulgata per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 31 *dello statuto della regione Lazio.*

(2198)

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **93.**

Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI E OBIETTIVI - SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 1.

Principi e obiettivi

In armonia con l'art. 45 dello statuto regionale, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con i principi contenuti nella legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 in quanto applicabili, la Regione realizza nel proprio territorio il Servizio sanitario nazionale, assumendo come indirizzo fondamentale la programmazione, la riorganizzazione, l'integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali e sanitari in funzione della progressiva eliminazione degli squilibri esistenti e con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute, attraverso i momenti della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignità umana.

La Regione assume altresì come obiettivo prioritario l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del Servizio sanitario nazionale, in modo da assicurare la rispondenza dei servizi e degli interventi alle reali esigenze di salute e di benessere della popolazione.

I servizi sanitari e sociali sono organizzati secondo i modelli ed i criteri previsti dal piano socio-sanitario regionale e le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Soggetti istituzionali

I servizi sociali e sanitari sono gestiti in forma coordinata ed integrata dai comuni negli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Qualora negli ambiti territoriali di cui al precedente comma, siano compresi più comuni, questi si costituiscono in associazioni. Tali associazioni, fino alla riforma delle autonomie locali, sono costituite secondo le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con le modalità indicate nella presente legge.

L'assemblea delle associazioni di cui al comma precedente è costituita da consiglieri dei comuni associati eletti come segue:

a) tre rappresentanti per i comuni sino a 5.000 abitanti;

b) sette rappresentanti per i comuni sino a 10.000 abitanti;

c) undici rappresentanti per i comuni sino a 20.000 abitanti;

d) tredici rappresentanti per i comuni sino a 50.000 abitanti;

e) quindici rappresentanti per i comuni oltre i 50.000 abitanti.

Al fine di garantire la presenza delle minoranze, l'elezione dei componenti dell'assemblea è effettuata con voto limitato rispettivamente a due, quattro, sei, sette ed otto nominativi, a seconda del numero dei membri da eleggere previsto alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del precedente comma.

Qualora l'ambito territoriale di cui al primo comma coincida con una comunità montana ovvero comprenda una intera comunità montana che rappresenti più della metà dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale medesimo, l'associazione intercomunale non viene costituita e la comunità montana provvede, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7, alla gestione dei servizi sociali e sanitari.

Nel caso in cui i comuni della comunità montana siano in numero pari o inferiore alla metà rispetto al numero complessivo dei comuni compresi nell'ambito territoriale di cui al primo comma, o qualora la comunità montana sia più ampia dell'ambito territoriale stesso, ovvero quest'ultimo comprenda più comunità montane, si provvede alla costituzione dell'associazione intercomunale.

I comuni, le associazioni di comuni, le comunità montane e le province, queste ultime limitatamente alle funzioni ad esse spettanti ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concorrono alla programmazione sociale e sanitaria della Regione secondo i principi e le indicazioni contenute nello statuto e nelle leggi regionali.

Titolo II

FUNZIONI, STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 3.

Unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale è la struttura operativa e cioè il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni singoli o associati e delle comunità montane, mediante la quale, nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 2, si provvede alla gestione unitaria degli interventi diretti alla tutela della salute nonchè degli interventi sociali ad essa connessi.

Art. 4.

Articolazione in distretti sanitari di base

I comuni singoli o associati e le comunità montane articolano le unità santarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento, in base ai seguenti criteri:

a) l'ampiezza del distretto deve essere tale da garantire il maggior grado di partecipazione ed il maggior livello di efficacia del servizio, tenuto conto delle diverse caratteristiche del territorio;

b) il distretto deve coincidere possibilmente con l'area di uno o più comuni;

c) nel caso si debba procedere alla suddivisione del territorio di un comune in distretti, deve essere privilegiata l'individuazione di aree a composizione omogenea;

d) nei comuni ove siano individuati gli ambiti territoriali del decentramento amministrativo, in armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il distretto dovrà, di norma, coincidere con tali ambiti ove questi non si identificano con quelli delle unità sanitarie locali.

Art. 5.

Attribuzioni e prestazioni dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali ed in particolare provvede:

a) all'educazione sociale e sanitaria;

b) alla formazione permanente del personale;

c) all'igiene dell'ambiente;

d) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

e) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

f) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

g) all'igiene e medicina del lavoro, nonchè alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

h) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

i) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

l) all'assistenza medico-speciale e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

m) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

n) alla riabilitazione;

o) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

p) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

q) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione,

sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

r) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate, i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè ai servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

L'unità sanitaria locale, nell'esercizio delle predette funzioni, eroga le prestazioni previste dal capo III della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla legislazione regionale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti dalla programmazione nazionale e regionale.

Art. 6.

Organi dell'unità sanitaria locale

Gli organi dell'unità sanitaria locale sono:

a) l'assemblea generale;

b) il comitato di gestione;

c) il presidente del comitato di gestione.

Art. 7.

Assemblea generale

L'assemblea generale è costituita:

a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o con parte di esso;

b) dall'assemblea dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi del titolo I, art. 2, della presente legge, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;

c) dal consiglio della comunità montana se l'ambito territoriale della stessa coincide con quello dell'unità sanitaria locale;

d) dal consiglio della comunità montana unitamente ai rappresentanti dei comuni non facenti parte della comunità montana, eletti secondo i criteri di cui al precedente art. 2, qualora il territorio dell'unità sanitaria locale sia più ampio della comunità montana. In tal caso, il consiglio della comunità montana sarà integrato anche da altri rappresentanti dei comuni facenti parte della comunità montana stessa, sempre secondo i criteri di cui al precedente art. 2, limitatamente ai comuni superiori ai 5.000 abitanti.

L'assemblea generale, nel caso non coincida con il consiglio comunale o con il consiglio della comunità montana, elegge nel suo seno il proprio presidente. Fino alla nomina del presidente le funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 8.

Attribuzioni dell'assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo deliberante dell'unità sanitaria locale.

Spetta all'assemblea generale:

a) approvare il regolamento relativo al funzionamento e alle attribuzioni degli organi dell'unità sanitaria locale, nonchè la disciplina delle forme di partecipazione di cui al titolo IX della presente legge;

b) nominare i rappresentanti dell'unità sanitaria locale presso enti, organizzazioni e commissioni;

c) approvare i programmi e le eventuali modifiche, i criteri per la loro attuazione nonchè gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;

d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) approvare la pianta organica ed il regolamento del personale;

f) approvare le convenzioni di competenza dell'unità sanitaria locale;

g) esprimere pareri, nei limiti e con le modalità previste nel regolamento, in ordine agli atti di disposizione e relativi al godimento di beni mobili ed immobili affidati alla gestione dell'unità sanitaria locale, nonchè alle rinunce e transazioni riguardanti il patrimonio, posti in essere dai comuni proprietari o, nei casi contemplati dalla legge e dai regolamenti, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale stessa;

h) deliberare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dai regolamenti.

L'assemblea è tenuta a consultare i comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale in merito ai provvedimenti di cui ai punti *a*), *c*), *d*) ed *e*).

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può emanare schemi-tipo dei regolamenti previsti alle lettere *a*) ed *e*) del secondo comma del presente articolo.

I membri dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale sono eletti per un periodo corrispondente alla durata del consiglio comunale di cui fanno parte ed esercitano le loro funzioni fino alla loro sostituzione da parte del consiglio comunale rinnovato.

La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta decadenza dalla carica di componente dell'assemblea. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un rappresentante, il consiglio del comune interessato provvede alla sua sostituzione mediante nuova votazione mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.

Art. 9.

Comitato di gestione

Il comitato di gestione è composto:

a) da sette membri, per le unità sanitarie locali con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, di cui almeno i componenti dell'assemblea generale;

b) da nove membri, per le unità sanitarie locali con popolazione pari o superiori a 50.000 abitanti, di cui almeno cinque eletti tra i componenti dell'assemblea generale;

c) da undici membri, qualora l'unità sanitaria locale gestisca uno o più presidi o servizi multizonali, di cui almeno sei eletti tra i componenti dell'assemblea generale.

Tutti i membri del comitato di gestione sono eletti dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale con la presenza di almeno la metà dei componenti e con voto limitato a cinque, sei e sette dei membri da eleggere, a seconda del numero dei componenti previsto, rispettivamente, alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma.

Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincida con la comunità montana, il comitato di gestione è costituito dalla giunta della comunità montana. Nell'ipotesi in cui l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è formata dal consiglio della comunità montana, integrato con rappresentanti di altri comuni non facenti parte della comunità medesima, il comitato di gestione è, di norma, costituito dalla giunta della comunità montana integrata con una rappresentanza di tali comuni, da determinarsi nel regolamento della unità sanitaria locale ed eletta con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo.

I membri del comitato di gestione durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni.

I membri eletti in seno all'assemblea generale decadono alla scadenza del mandato di consigliere comunale.

Se il numero dei membri da sostituire è superiore alla metà, l'assemblea provvede alla integrale rinnovazione del comitato di gestione.

I membri del comitato di gestione restano comunque in carica fino alla loro sostituzione.

I membri del comitato di gestione non eletti in seno all'assemblea generale partecipano alle sedute di quest'ultima con diritto di parola e senza diritto di voto.

Art. 10.

Attribuzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione è l'organo esecutivo dell'unità sanitaria locale.

Ad esso spetta:

a) la predisposizione dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell'unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dell'unità sanitaria locale medesima;

c) la deliberazione, nei casi di urgenza tali da non consentire la tempestiva convocazione dell'assemblea generale e nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al successivo art. 15, dei provvedimenti che competono all'assemblea medesima, con riserva di ratifica, a pena di decadenza, nella prima successiva adunanza;

d) la nomina, in conformità alle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 del coordinatore dell'ufficio di direzione:

e) l'esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 11.
Presidente del comitato di gestione

Il comitato di gestione elegge nel suo seno, nella prima seduta, il proprio presidente.

L'elezione di cui al precedente comma ha luogo con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti del comitato di gestione e non è valida qualora non venga conseguita la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nel caso non venga conseguita la maggioranza prescritta dopo due turni di votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

A parità di voti, viene nominato il più anziano di età.

Fino alla nomina del presidente, le funzioni dello stesso, compresa la convocazione della prima riunione del comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.

Il comitato di gestione provvede, inoltre, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, alla elezione di un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Nella ipotesi in cui il comitato di gestione sia costituito dalla giunta della comunità montana le funzioni di presidente sono attribuite al presidente della comunità montana.

Art. 12.
Attribuzioni del presidente del comitato di gestione

Il presidente del comitato di gestione convoca e presiede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti; ha inoltre la rappresentanza legale per gli atti demandati all'unità sanitaria locale medesima dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 13.
Comune di Roma

Le unità sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma sono strutture operative del comune stesso.

Gli organi delle predette unità sanitarie locali sono:

1) l'assemblea generale costituita dal consiglio comunale;

2) i comitati di gestione ed i presidenti dei comitati di gestione di ogni unità sanitaria locale.

Il comune di Roma può attribuire ai consigli circoscrizionali competenti per territorio, in armonia con i principi della legge 8 aprile 1976, n. 278, poteri ad esso spettanti a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della presente legge, ivi compresa la elezione dei comitati di gestione dei quali, con regolamento, determina le funzioni.

Qualora il comune di Roma si avvalga del potere di cui al precedente comma, l'attribuzione di poteri sarà effettuata secondo criteri di organicità e completezza. In caso di attribuzione ai consigli circoscrizionali del potere di elezione dei comitati di gestione, questi ultimi sono composti a norma del precedente art. 9, intendendosi sostituiti ai consiglieri comunali consiglieri circoscrizionali.

Il comune di Roma esercita il coordinamento delle unità sanitarie locali comprese nel suo territorio al fine di garantire il rispetto dell'indirizzo legislativo ed amministrativo regionale.

Art. 14.
Indennità

A ciascun membro dell'assemblea generale spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai consiglieri comunali di un comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'unità sanitaria locale.

Al presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile omnicomprensiva pari a quella del sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella del territorio cui si riferisce l'unità sanitaria locale.

Al vice presidente ed agli altri componenti del comitato di gestione compete un'indennità mensile omnicomprensiva pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento di quella assegnata al presidente.

Le indennità di cui sopra sono cumulabili con quelle derivanti da altre cariche elettive fino a L. 100.000 mensili.

Ai componenti del comitato di gestione compete, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 15.
Regolamento per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale

Entro sessanta giorni dalla costituzione dell'unità sanitaria locale l'assemblea generale approva, su proposta del comitato di gestione, il regolamento per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale stessa. Nel regolamento si dovrà, tra l'altro:

a) stabilire la sede dell'unità sanitaria locale;

b) individuare eventuali incarichi da attribuire ai singoli membri del comitato di gestione in relazione ai compiti della unità sanitaria locale indicati dall'art. 17 della presente legge, nonchè ai presidi e servizi multizonali con sede nell'unità sanitaria locale stessa, fermo restando che i poteri decisionali spettano comunque al comitato di gestione;

c) determinare le forme di partecipazione di cui al titolo IX della presente legge e le modalità di funzionamento dei relativi organismi;

d) dettare norme per lo scioglimento del comitato di gestione quando questi non coincida con la giunta della comunità montana, nonchè sulla incompatibilità, sulla decadenza e sulla revoca dei componenti dello stesso;

e) prevedere l'eventuale istituzione di gruppi di lavoro per approfondire specifici argomenti, presieduti da un membro dell'assemblea generale e composti anche da operatori, da esperti nonchè da rappresentanti delle forze sociali e sindacali; la partecipazione ai predetti gruppi di lavoro non comporta alcun compenso o indennità aggiuntiva.

Art. 16.
Rapporti tra il sindaco e le unità sanitarie locali

Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, per l'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

Titolo III
Organizzazione delle unità sanitarie locali

Art. 17.
Servizi dell'unità sanitaria locale

Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale sono istituiti i seguenti servizi:

a) servizio amministrativo: affari generali e personale, formazione professionale, statistico-epidemiologico, programmazione e bilancio, provveditorato, tecnico-economale e patrimonio;

b) servizio per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) servizio materno-infantile e dell'età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile;

d) servizio per l'assistenza sanitaria comprendente la medicina di base, specialistica e farmaceutica, ospedaliera ed extra-ospedaliera, ivi compresi i servizi per la salute mentale;

e) servizio veterinario.

Nelle unità sanitarie locali nelle quali ciò sia necessario in relazione alla particolare consistenza delle strutture sanitarie esistenti, il servizio indicato alla precedente lettera *a*) può essere articolato dall'assemblea generale in due o più servizi. I servizi previsti alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), possono essere concentrati in un minor numero di servizi, in relazione alle dimensioni dell'unità sanitaria locale e dei relativi presidi.

I servizi di cui ai precedenti commi sono dotati di autonomia tecnico-funzionale, intesa come capacità di autonoma organizzazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di propria competenza e della erogazione delle prestazioni, nell'ambito del coordinamento dell'ufficio di direzione e per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale.

Ai predetti servizi fanno capo tutti i settori e presidi dell'unità sanitaria locale in relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza, ivi compresi gli ospedali.

Le attività epidemiologiche e statistiche sono svolte attraverso i servizi dell'unità sanitaria locale secondo i programmi formulati dall'ufficio di direzione ed approvati dal comitato di gestione in attuazione della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9.

A ciascun servizio è preposto un dirigente responsabile, nominato nel rispetto delle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'organizzazione interna dei servizi di cui al presente articolo è stabilita dall'assemblea generale nel rispetto dei criteri organizzativi fissati al successivo art. 20, con riguardo all'esigenza di agevolare al massimo i rapporti degli utenti con i vari settori e strutture. In particolare, deve essere tenuto conto delle esigenze di funzionalità dei singoli settori, delle caratteristiche delle prestazioni da erogare, delle attività — anche di tipo amministrativo — da svolgere nonchè della realtà del territorio e delle dimensioni delle strutture che vi sono comprese.

Art. 18.

Ufficio di direzione

Presso ogni unità sanitaria locale è previsto un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi, amministrativi e sanitari, indicati al precedente art. 17.

L'ufficio di direzione è collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi della unità sanitaria locale e alla direzione del personale e ne risponde al comitato di gestione.

L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'unità sanitaria locale ed in particolare;

a) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.

Nel regolamento del personale sono previste apposite norme per il funzionamento dell'ufficio di direzione nonchè per la definizione dei compiti dell'ufficio di direzione e quelli da attribuire ai singoli responsabili dei servizi, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Ciascun componente dell'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori per le spese di cui all'ultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Ciascun componente dell'ufficio di direzione deve essere sentito dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui è preposto. Del parere espresso deve essere fatta menzione nelle deliberazioni del comitato di gestione.

Art. 19.

Coordinamento dell'ufficio di direzione

Il comitato di gestione nomina tra i componenti dell'ufficio di direzione, nel rispetto delle norme contenute nel decreto delegato di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un coordinatore il quale provvede a curare il coordinamento generale dell'ufficio di direzione, conservando la dirigenza e la responsabilità del servizio cui è preposto.

Il coordinatore assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e l'adempimento da parte dei servizi delle determinazioni del comitato di gestione.

Il coordinatore partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

Le funzioni di coordinatore sono conferite per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 20.

Criteri organizzativi

L'organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell'unità sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri:

a) assicurare la massima economia e flessibilità di gestione nell'ambito della funzionalità ottimale dei vari servizi;

b) attuare l'integrazione tra i servizi e presìdi sanitari con quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo-sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psico-fisico della popolazione;

c) assicurare nell'ambito di ciascun servizio, l'utilizzazione integrata dei presìdi, delle strutture e del personale;

d) assicurare l'integrazione delle strutture, dei presidi e del personale dei diversi servizi;

e) prevedere l'impiego di «équipes» multidisciplinari che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;

f) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare, nei presìdi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile;

g) assicurare, ove sia necessario, l'erogazione delle prestazioni in ogni parte del territorio, anche a domicilio dell'utente, ricorrendo alla mobilità del personale all'interno dell'unità sanitaria locale;

h) assicurare il collegamento con le realtà sociali e sindacali del territorio di competenza;

i) predisporre gli strumenti per garantire una corretta informazione e la più ampia partecipazione alle scelte operative da parte degli operatori e degli utenti dell'unità sanitaria locale;

l) procedere alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei servizi, dei presìdi e degli uffici dell'unità sanitaria locale.

Art. 21.

Struttura interna degli ospedali

Fermo restando l'inserimento delle attività ospedaliere nei servizi di cui al precedente art. 17, in relazione alle funzioni a ciascuno di essi attribuite, con successivo provvedimento legislativo, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, sarà disciplinata l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio della integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extraospedalieri, in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonchè a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare il lavoro di gruppo.

Titolo IV

PRESIDI E SERVIZI MULTIZONALI

Art. 22.

Presìdi e servizi multizonali

I presìdi e servizi multizonali sono i presìdi e servizi sanitari che per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale.

L'individuazione dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini di utenza è effettuata dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 23.

Gestione dei presìdi e servizi multizonali

I presìdi e servizi multizonali sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati con le modalità e secondo gli indirizzi previsti nella presente legge.

L'unità sanitaria locale deve tenere uno specifico conto di gestione per ciascun servizio e presìdio multizonale da allegare al conto generale di gestione.

Art. 24.

Collegamento funzionale
e coordinamento dei servizi multizonali

Le unità sanitarie locali in cui hanno sede presìdi e servizi multizonali devono assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presìdi e servizi con quelli delle altre unità sanitarie locali interessate, attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione in ordine:

a) ai programmi di attività in relazione alle esigenze delle zone da servire;

b) agli aspetti fondamentali della gestione, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale che sotto quello economico-finanziario;

c) alle procedure ritenute più idonee per verificare l'efficienza operativa dei presìdi e servizi multizonali in relazione alle effettive esigenze del territorio da servire.

Al fine di realizzare la consultazione di cui al comma precedente, ciascuna unità sanitaria locale interessata delega un membro del proprio comitato di gestione.

Art. 25.

Riordinamento dei presìdi e servizi multizonali

L'organizzazione interna dei presìdi e servizi multizonali ospedalieri ed extra-ospedalieri, ivi compresi quelli di prevenzione e veterinari, verrà disciplinata con successive leggi regionali, in relazione alle specifiche funzioni loro attribuite.

Fino all'emanazione delle predette leggi regionali e per quanto non previsto dalla presente legge, ai presìdi e servizi multizonali continua ad applicarsi la normativa in vigore.

Art. 26.

Forme di collaborazione

L'unità sanitaria locale può stabilire intese ed altre forme di collaborazione con altre unità sanitarie locali ai fini della utilizzazione dei servizi di comune interesse che non siano stati individuati quali presìdi multizonali dal piano socio-sanitario regionale.

Titolo V

PERSONALE

Art. 27.

Personale: stato giuridico, regolamento e pianta organica

Alle unità sanitarie locali è addetto il personale di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le unità sanitarie locali si avvalgono altresì di personale a rapporto convenzionale a norma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sopracitata.

La gestione amministrativa del personale è demandata al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, dal quale il personale stesso dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego sulla base delle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale predispone il regolamento organico del personale e la pianta organica da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 28.

Formazione del personale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale delle unità sanitarie locali, ivi comprese quelle previste al penultimo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.

Titolo VI

CONTROLLI, CONTABILITÀ, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

Art. 29.

Controllo sugli atti delle unità sanitarie locali

Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato dal comitato regionale di controllo di cui all'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, attraverso le sezioni decentrate di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 e nelle forme e nei modi previsti dalla stessa legge per gli enti locali territoriali.

Le sezioni decentrate di cui al precedente comma esercitano il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali aventi sede nell'ambito delle rispettive province.

La sezione decentrata per il controllo sugli atti del comune di Roma esercita il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali aventi sede nell'ambito del comune di Roma.

Per il controllo degli atti delle unità sanitarie locali l'organo di controllo è integrato da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale.

L'organo di controllo, integrato a norma del comma precedente, esercita il controllo anche sugli atti degli enti ospedalieri, fino alla estinzione della personalità giuridica degli stessi, con le modalità previste dall'art. 21, secondo comma e seguenti, della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

Art. 30.

Contabilità, patrimonio e finanziamento

Con separati provvedimenti legislativi, la Regione detta norme:

a) per la disciplina della contabilità delle unità sanitarie locali, ispirata al principio della gestione programmata delle risorse, attraverso l'utilizzazione dello strumento del bilancio annuale e pluriennale da adottare in conformità ai contenuti e agli indirizzi del piano socio-sanitario regionale, nonché alla necessità di assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

b) per l'utilizzazione del patrimonio e per lo svincolo di destinazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) per la disciplina delle modalità e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in collegamento con il piano socio-sanitario regionale.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed in attesa della emanazione delle norme di cui alla precedente lettera *b*), gli enti ed istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè i comuni provvedono ad una ricognizione straordinaria dei beni mobili ed immobili destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari.

Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

Le risultanze della ricognizione di cui al comma precedente vengono comunicate all'assessorato regionale alla sanità.

Le risultanze degli enti ed istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono altresì comunicate al comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni trenta, provvede a formulare eventuali osservazioni dandone notizia anche all'assessorato regionale alla sanità.

Titolo VII

COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 31.

Servizi sociali

Fino alla riforma dell'assistenza ed in attesa della riforma delle autonomie locali, i comuni, al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari negli ambiti territoriali di cui al precedente art. 2, possono provvedere a svolgere in forma associata, mediante gli organi delle unità sanitarie locali, le funzioni di cui al titolo III, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in particolare:

a) la prevenzione individuale e collettiva degli stati di disagio e disadattamento;

b) l'assistenza psicologica e sociale ai soggetti in età evolutiva;

c) l'assistenza psicologica e sociale agli handicappati;

d) l'assistenza agli anziani;

e) ogni altro intervento inteso alla prevenzione e al recupero di qualsiasi stato di emarginazione.

Le associazioni di comuni e le comunità montane — fermi restando i poteri ad esse spettanti in ordine alla programmazione e al coordinamento dei servizi e degli interventi — possono stabilire che le funzioni concernenti l'erogazione dell'assistenza economica e domiciliare, nonché le strutture residenziali che interessano un singolo territorio comunale continuino ad essere gestite direttamente dai comuni interessati.

Art. 32.

Coordinamento tra unità sanitaria locale e servizi sociali

Qualora i comuni singoli o associati e le comunità montane si avvalgano per la gestione dei servizi sociali degli organi dell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale stabilisce le modalità di collegamento tra l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale con il responsabile o i responsabili dei servizi sociali, anche a livello del coordinamento dell'ufficio di direzione stesso. In particolare, l'assemblea generale può prevedere l'inserimento a livello di direzione dell'unità sanitaria locale del responsabile dei servizi sociali.

L'assemblea generale disciplina, inoltre, le forme e le modalità di partecipazione alle sedute del comitato di gestione del responsabile o dei responsabili dei servizi sociali.

Per lo svolgimento delle attività relative ai servizi sociali facenti capo agli organi di gestione dell'unità sanitaria locale, i comuni associati mettono a disposizione il personale occorrente in relazione alle indicazioni deliberate dall'assemblea generale previa consultazione con i comuni stessi. Le modalità di utilizzazione del predetto personale sono previste nel regolamento di cui al punto *e*) del precedente art. 8.

Art. 33.
Finanziamento dei servizi sociali

I comuni provvedono ad assicurare alle associazioni di comuni e alle comunità montane i mezzi finanziari necessari alla gestione in forma associata dei servizi sociali. Per la gestione dei predetti servizi dovranno essere comunque tenuti contabilità, bilanci e conti consuntivi separati, rispetto a quelli dell'unità sanitaria locale, in relazione alle diverse fonti normative e di finanziamento.

Titolo VIII
PROGRAMMAZIONE

Art. 34.
Programmazione regionale

La Regione provvede all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base a piani socio-sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale.

I piani socio-sanitari regionali sono approvati con legge regionale su proposta della giunta regionale secondo le procedure previste dal presente articolo.

Gli enti locali concorrono alla formazione del piano socio-sanitario regionale a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dello statuto della regione Lazio, mediante la presentazione da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane, almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun triennio, di proposte di piani territoriali nonchè di proposte sulle linee generali della programmazione socio-sanitaria regionale per il triennio successivo. Le predette proposte sono deliberate dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, previa consultazione dei comuni interessati.

La giunta regionale, tenuto conto dei piani territoriali di cui al precedente comma, su proposta dell'assessore alla sanità, di concerto con gli altri assessori competenti, predispone il progetto di piano socio-sanitario regionale a norma degli articoli 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nel predetto progetto di piano indicati gli obiettivi, gli indirizzi ed i criteri per l'attuazione nell'ambito regionale del servizio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, nonchè per realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari. Il progetto di piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del progetto di piano, i comuni singoli o associati e le comunità montane possono formulare osservazioni e proposte di modifica e integrazione del progetto stesso. Entro la stessa data le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali forniscono il loro autonomo apporto alla definitiva formulazione del piano.

Scaduto il termine previsto al comma precedente, il progetto di piano, corredato delle osservazioni e proposte pervenute, è sottoposto all'esame e alla approvazione del consiglio regionale.

La giunta regionale, in sede di discussione del bilancio di previsione della Regione, riferisce al consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale, sulle attività svolte dalle unità sanitarie locali, nonchè sul funzionamento degli organi di partecipazione.

Art. 35.
Attività programmatoria delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali, nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti, sono tenute a seguire criteri operativi e procedure ispirati al metodo della programmazione annuale e pluriennale, in conformità alle indicazioni dei piani regionali di cui al precedente articolo.

In particolare, gli organi di gestione delle unità sanitarie locali, in conformità alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, adottano piani territoriali e programmi annuali e pluriennali di intervento nei singoli settori di attività.

Art. 36.
Primo piano socio-sanitario regionale

Per il triennio 1980-82, il piano socio-sanitario regionale è predisposto dalla giunta regionale, avvalendosi dell'apposito comitato tecnico. Il progetto di piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione, gli enti locali territoriali contribuiscono, esprimendo pareri e proposte, alla definitiva formulazione del piano. Entro la stessa data, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali forniscono il loro autonomo apporto alla definitiva formulazione del piano stesso.

Scaduto il termine previsto dal precedente comma, il progetto di piano, corredato delle osservazioni e proposte pervenute, è sottoposto all'esame e all'approvazione del consiglio regionale.

Titolo IX
PARTECIPAZIONE, CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 37.
Partecipazione e consultazione

La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantisce, in armonia con le norme statutarie e con l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la più ampia partecipazione democratica nonchè la consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali, degli operatori e delle associazioni di volontariato di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n 833, a livello informativo, propositivo, consultivo e di verifica dei risultati.

La Regione promuove le forme di partecipazione che i comuni singoli o associati e le comunità montane devono assicurare a livello delle singole unità sanitarie locali e dei distretti di base.

I cittadini, le associazioni ed i gruppi a carattere volontaristico possono inviare proposte, pareri, esposti e osservazioni agli organismi di partecipazione a livello di unità sanitaria locale e regionale e possono chiedere di essere ascoltati dagli organismi stessi.

Art. 38.
Partecipazione a livello di unità sanitaria locale e di distretto

I comuni singoli o associati e le comunità montane devono assicurare, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278 ed alle leggi regionali, nelle forme ritenute più idonee, la più ampia partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali democratiche esistenti sul territorio, degli operatori e dei rappresentanti degli interessi originari ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè degli enti convenzionati, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari e sociali nonchè al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle leggi statali e regionali e agli obiettivi della programmazione. Per le predette finalità i comuni singoli o associati e le comunità montane istituiscono, tra l'altro, apposite consulte sia a livello di unità sanitaria locale che di distretto. Disciplinano, inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.

Art. 39.
Partecipazione del personale ed organismi di consultazione a livello di unità sanitarie locali

Gli organi delle unità sanitarie locali stabiliscono le modalità per garantire la più ampia partecipazione degli operatori alla organizzazione dei servizi e alla definizione dei programmi e delle attività da svolgere, anche attraverso periodiche consultazioni a livello dei singoli settori di attività, di distretto e di unità sanitaria locale. Tali modalità debbono, comunque, prevedere la costituzione di un organismo di consultazione degli operatori a livello di unità sanitaria locale, il quale assume, fra l'altro, le funzioni e le competenze del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale di cui all'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Sono soppressi i consigli provinciali di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 237.

Art. 40.
Consulta socio-sanitaria regionale

E' istituita la consulta socio-sanitaria regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della giunta regionale per la determinazione delle scelte di politica socio-sanitaria e per l'elaborazione e l'attuazione del piano socio sanitario regionale.

La consulta socio-sanitaria regionale è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.

La consulta socio-sanitaria regionale è presieduta dall'assessore regionale alla sanità ed è costituita da:

due rappresentanti per ciascuna unità sanitaria locale designati dalle rispettive assemblee generali;

un rappresentante per ciascuna provincia;

dieci membri scelti in relazione alle specifiche competenze nei vari settori operativi del servizio sanitario nazionale;

nove membri designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;

nove membri scelti sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni maggiormente rappresentative che operano in campo socio-sanitario.

Le funzioni di segretario della consulta socio-sanitaria regionale sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della Regione.

La Regione può prevedere anche altre forme di consultazione e di partecipazione in relazione alle proprie funzioni nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Art. 41.
Informazioni

La Regione assicura la circolazione delle informazioni quale strumento fondamentale per lo sviluppo della partecipazione e per il coordinamento tra i soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale.

La Regione provvede alla pubblicazione sul proprio Bollettino ufficiale delle seguenti informazioni:

1) deliberazioni del consiglio e della giunta regionale riguardanti la materia socio-sanitaria;

2) proposte di legge riguardanti la materia socio-sanitaria;

3) progetto del piano socio-sanitario regionale e piano definitivo;

4) leggi e provvedimenti statali di maggior rilievo in materia socio-sanitaria.

I comuni singoli o associati e le comunità montane stabiliscono le modalità per la pubblicazione delle seguenti informazioni:

elenco delle deliberazioni degli organi delle unità sanitarie locali;

testo integrale del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonchè delle deliberazioni di maggior rilievo degli organi delle unità sanitarie locali.

I comuni singoli o associati e le comunità montane stabiliscono, inoltre, le modalità per consentire l'accesso degli interessati ai verbali delle sedute degli organi delle unità sanitarie locali.

Gli organi delle unità sanitarie locali sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni da questa richieste in ordine all'attuazione e al funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

NORME TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE

Art. 42.
Costituzione delle associazioni di comuni

Entro il 30 novembre 1979, i comuni costituiscono le associazioni di cui al precedente art. 2. Ai fini della costituzione delle unità sanitarie locali, l'associazione si intende costituita con l'avvenuta nomina da parte dei comuni interessati della maggioranza dei membri dell'assemblea generale. In tal caso, la assemblea provvederà successivamente ad integrarsi fino al completamento del numero dei membri da eleggere a seguito della elezione da parte degli altri comuni dei propri rappresentanti.

Entro il 15 dicembre 1979, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la prima riunione dell'assemblea generale ai fini della elezione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Gli atti di nomina dei membri dell'assemblea generale e dei comitati di gestione, entro tre giorni dalla loro adozione, devono essere comunicati alla giunta regionale.

Art. 43.
Integrazione degli organi delle comunità montane

Entro il 30 novembre 1979 le comunità montane e i consigli comunali interessati provvedono alle integrazioni di cui al punto *d*) del precedente art. 7.

Entro il 15 dicembre 1979, il presidente della comunità montana convoca l'assemblea integrata ai fini della elezione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che, nella prima applicazione della presente legge, è costituito dalla giunta della comunità montana integrata da tre membri dai rappresentanti dei comuni non montani.

Art. 44.
Elezione del comitato di gestione

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è eletto dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni o dall'assemblea della comunità montana integrata nella prima riunione convocata a norma dei precedenti articoli.

Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincida con il territorio di un singolo comune, questo provvede alla elezione del comitato di gestione nella prima seduta del consiglio comunale successiva all'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 15 dicembre 1979.

Fino alla individuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al titolo IV della presente legge, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono composti a norma delle lettere *a*) e *b*) del primo comma del precedente art. 9.

Art. 45.
Comune di Roma

Entro il 30 novembre 1979, il comune di Roma provvede alla elezione dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali comprese nel proprio territorio ovvero provvede ad attribuirne il potere ai consigli circoscrizionali a norma del precedente art. 13. In tal caso i consigli circoscrizionali provvedono alla elezione dei comitati di gestione entro il 15 dicembre 1979.

Art. 46.
Durata degli organi in sede di prima costituzione

In sede di prima costituzione, le assemblee delle associazioni di comuni di cui al precedente art. 2 nonchè i comitati di gestione delle unità sanitarie locali restano in carica fino al 31 dicembre 1980.

Art. 47.
Costituzione delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali sono costituite con deliberazioni della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre 1979. Sede provvisoria dell'unità sanitaria locale è il comune con il maggior numero di abitanti.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono fra l'altro contenere la presa d'atto dell'avvenuta elezione da parte dei comuni interessati dei propri rappresentanti in seno alla associazione o in seno alla assemblea della comunità montana integrata e della elezione dei comitati di gestione, ovvero la nomina del collegio di gestione commissariale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Con lo stesso provvedimento sono dettate disposizioni:

a) per il graduale trasferimento ai comuni, perchè siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;

b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera *a*) che, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è destinato alle unità sanitarie locali, nonchè per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4), dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sopracitata;

c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera *a*) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.

In sede di prima costituzione dell'unità sanitaria locale, qualora entro il 31 dicembre 1979 non siano regolarmente costituiti gli organi della stessa, il presidente della giunta regionale,

su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione permanente alla sanità del consiglio regionale, nomina un collegio di gestione commissariale composto da tre membri il quale compie ogni atto necessario alla sua amministrazione. Il collegio di gestione commissariale resta in carica fino alla costituzione degli organi della unità sanitaria locale e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Ai membri del predetto collegio spetta l'indennità di cui al secondo comma del precedente art. 14 e il rimborso spese di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 48.

Scioglimento di enti e consorzi

A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni, sono sciolti, a norma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i consorzi di enti locali per la gestione di servizi sociali e sanitari, ivi compresi quelli costituiti a norma della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, i consorzi provinciali antitubercolari, gli enti ospedalieri nonchè i comitati provinciali antimalarici ancora esistenti.

Nel provvedimento di cui al precedente art. 47, sono dettate disposizioni per la liquidazione, ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei predetti enti e consorzi.

Art. 49.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 dicembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 novembre 1979.

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. 94.

Modifiche alla legge regionale concernente: « Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », approvata nella seduta del 23 ottobre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale approvata nella seduta del 23 ottobre 1979, concernente: « Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

« I dati della popolazione devono essere riferiti agli ultimi dati ufficiali annuali dell'ISTAT - Istituto centrale di statistica »;

2) il quarto comma è così sostituito:

« Al fine di garantire la presenza delle minoranze, l'elezione dei componenti dell'assemblea è effettuata con voto limitato rispettivamente a due, quattro, sette, otto e nove nominativi, a seconda del numero dei membri da eleggere previsto alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del terzo comma del presente articolo. In ogni caso almeno uno, tre, quattro, cinque o sei nominativi, in relazione al numero dei membri da eleggere, deve essere espresso dalle minoranze ».

Art. 2.

La lettera *d*) dell'art. 10 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979 concernente: « Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1978, n. 616 » è così sostituita: « la nomina, in conformità alle norme delegate di cui al terzo comma dello art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito dell'ufficio di direzione, dei coordinatori sanitario ed amministrativo ».

Art. 3.

All'art. 15 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979, concernente: « Costituzione, organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » è soppressa la lettera *d*).

Art. 4.

All'art. 17 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979, concernente: « Costituzione, organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma:

« I servizi veterinari verranno riordinati con successiva legge regionale in relazione all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Art. 5.

L'art. 19 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979 concernente: « Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », è così sostituito:

« Il comitato di gestione nomina tra i componenti dell'ufficio di direzione, nel rispetto delle norme contenute nel decreto delegato di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, due coordinatori, uno sanitario ed uno amministrativo i quali provvedono unitariamente al coordinamento generale dell'ufficio di direzione, conservando la dirigenza e la responsabilità dei servizi cui sono preposti.

I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e l'adempimento da parte dei servizi delle determinazioni del comitato di gestione.

I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

Le funzioni di coordinatore sono conferite per un periodo non superiore a cinque anni ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 dicembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 novembre 1979.

(2199)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **7**.

Adeguamento delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli alle disposizioni sulle società cooperative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, con sede in Trieste, sorte nel 1903 come consorzio registrato a garanzia limitata, sono tenute, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguarsi, secondo le modalità indicate dai successivi articoli, alle previsioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed a quelle delle altre norme vigenti in materia di società cooperative.

Cessano, pertanto, di avere vigore nei confronti delle predette cooperative le seguenti speciali disposizioni: regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1906, decreto commissariale 5 giugno 1959, n. 23, decreto commissariale 8 ottobre 1959, n. 43 e decreto ministeriale 15 novembre 1961.

Art. 2.

Agli effetti di quanto previsto all'articolo precedente e nei limiti di tempo ivi fissati, gli amministratori in carica delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli od, eventualmente nell'ipotesi prevista dall'art. 2406 del codice civile, il collegio dei sindaci provvedono alla convocazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci per l'approvazione del nuovo statuto e per la nomina delle cariche sociali.

Art. 3.

Per la convocazione e regolare costituzione dell'assemblea generale straordinaria, di cui al precedente articolo, nonchè per la validità delle relative deliberazioni, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di società cooperative, compresa la disposizione che regola il voto per corrispondenza.

Art. 4.

Gli organi sociali delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a provvedere a quanto dalla stessa previsto, continuano a svolgere le proprie funzioni.

Gli stessi cessano ad ogni effetto ad avvenuto insediamento delle nuove cariche sociali.

Art. 5.

Gli adempimenti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla vigilanza della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 gennaio 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **8**.

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, concernente interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, viene così sostituito:

« All'art. 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è aggiunto il seguente quinto comma:

"L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nella misura del 100 % i maggiori oneri derivanti dall'approvazione di perizie suppletive e di variante, ivi compresi quelli derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, relative ai progetti di cui al primo comma e per i quali maggiori oneri non siano stati ottenuti ulteriori benefici comunitari" ».

Art. 2.

Nel testo dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, la parola « presente » viene sostituita con « precedente », le parole « importo ammesso » vengono sostituite con « contributo concesso » e la parola « oggetto » viene sostituita con « progetto ».

Art. 3.

La spesa di L. 10.400.000.000 autorizzata con il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, a modifica di quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo, fa carico al cap. 8213 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di L. 10.400.000.000 per detto esercizio, mediante storno di pari importo dal cap. 8367 del citato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 gennaio 1980

COMELLI

(2188)

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1980, n. **9**.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*11 *febbraio* 1980)

(*Omissis*).

(2189)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. **1**.

Intervento straordinario nell'area del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro a conseguire i propri fini istituzionali, è concesso a quel consorzio un contributo in conto capitale di lire 400 milioni per l'attuazione, nell'agglomerato di Pozzilli, di un organico piano di sondaggi e di lavori di sbancamento e rimozione di eventuali reperti archeologici.

I lavori vanno attuati sotto la sorveglianza della soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo verrà effettuata nella misura del 20% a presentazione di documentata richiesta da parte del consorzio. Il restante 80% sarà corrisposto su stati di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a lire 50 milioni, approvati dai competenti organi del consorzio medesimo.

Alla liquidazione e pagamento dell'anticipazione e delle rate successive, si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, la quota di L. 400.000.000 di parte del fondo globale previsto al cap. 55400 del bilancio 1979 resta assegnata all'esercizio medesimo. Lo stanziamento delle nuove spese verrà iscritto nell'esercizio 1980 nell'apposito capitolo da inserire al titolo II, sezione 5ª, rubrica n. 13, settore 2° « Contributo in conto capitale al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro per l'attuazione di un piano di sondaggi e lavori atti a salvaguardare l'esistenza di reperti archeologici nell'area dall'agglomerato di Pozzilli » con esplicito riferimento che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Art. 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 14 gennaio 1980

d'AIMMO

(2190)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1980, n. 2.
Disciplina dell'ippicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attesa di un'organica disciplina concernente l'ippicoltura, le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, già svolte nell'ambito della regione Molise dall'Istituto di incremento ippico di Foggia, sono esercitate dalla giunta regionale attraverso gli uffici del settore « zootecnica ».

Art. 2.

A tal fine è istituita presso l'assessorato competente in materia una commissione, nominata dalla giunta regionale, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di stazioni di fecondazione equina e di provvedere all'approvazione di cavalli ed asini stalloni con esclusione dei cavalli da corsa.

La commissione ha competenza sull'intero territorio ed è composta: dall'assessore preposto al settore competente o dal funzionario coordinatore da lui delegato che la presiede; dai funzionari responsabili dei settori « Sanità », « Veterinaria » e « Agricoltura e bonifica »; da un allevatore designato dalle organizzazioni regionali dell'Associazione nazionale allevatori.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'assessorato competente.

I componenti la commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, essere confermati.

Al componente la commissione estraneo all'amministrazione regionale spettano, per la partecipazione a sedute della commissione medesima, le somme giornaliere previste dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1977, n. 27.

Art. 3.

Per quanto non in contrasto con la presente legge, si applicano nella materia le disposizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127 e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618.

Art. 4.

Il personale proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'agricoltura e foreste, già in servizio presso l'Istituto di incremento ippico di Foggia, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'amministrazione regionale.

La domanda di inquadramento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento definitivo di detto personale, la cui decorrenza è fissata dall'entrata in vigore della presente legge, sarà effettuato con la legge regionale di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, garantendo comunque al medesimo le posizioni giuridiche ed economiche conseguite. Nel frattempo ad esso continuano ad applicarsi le norme sul trattamento di attività dei dipendenti dello Stato.

Per quanto concerne le norme relative al trattamento economico di previdenza, assistenza e quiescenza si applicano invece le disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte del fondo attribuito alla Regione dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A partire dall'esercizio 1980, le stesse leggi approvative dei bilanci provvederanno a determinare la quota annuale di spesa derivante dall'art. 2 della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 24 gennaio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1980, n. 3.
Provvedimenti in favore dell'agriturismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Obiettivi della legge

La regione Molise, in armonia con le disposizioni del proprio statuto, con gli indirizzi della politica agraria comunitaria e con le direttive regionali di sviluppo, promuove ed incentiva attività agrituristiche aventi lo scopo di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, di utilizzare l'edilizia rurale esistente anche a fini turistici, di valorizzare i prodotti tipici, di tutelare le tradizioni di cultura del mondo popolare e rurale, di sviluppare il turismo sociale, di creare un armonico rapporto tra la città e la campagna.

Per realizzare gli obiettivi della legge la Regione cura la formazione professionale nonchè la promozione e la propaganda delle attività agrituristiche, finanzia interventi straordinari coordinati in zone determinate nei territori montani, forma

l'elenco degli operatori agrituristici ed incentiva il miglioramento delle condizioni di insediamento rurale, anche a fini agrituristici.

Art. 2.

Formazione professionale

La Regione promuove la costituzione di un centro permanente di formazione professionale per l'agriturismo.

Il centro provvede alla formazione:

degli animatori agrituristici per la promozione e l'assistenza di iniziative agrituristiche;

degli operatori agricoli e delle loro famiglie per l'accoglimento del turismo.

L'attività del centro, nel quadro dei programmi pluriennali e annuali di formazione professionale, è coordinata dall'assessorato regionale per l'istruzione professionale e può essere svolta in collaborazione con le comunità montane, le associazioni agrituristiche nazionali, operanti nella Regione, le pro-loco e l'ERSAM.

Art. 3.

Promozione dell'offerta agrituristica

La Regione assume l'onere finanziario di iniziative promozionali nel settore agrituristico, da attuare attraverso comunità montane, comuni non montani, associazioni agrituristiche nazionali operanti nella Regione, le pro-loco e l'ERSAM.

In particolare saranno finanziate le spese concernenti:

l'attività di esperti ed animatori agrituristici, che dovranno stimolare l'attuazione di iniziative da parte degli operatori agricoli nelle zone di cui al successivo art. 5;

la realizzazione di manifestazioni, convegni e materiale divulgativo atti a sensibilizzare l'ambiente agricolo alla problematica agrituristica;

l'acquisizione della disponibilità degli operatori agricoli all'esercizio dell'agriturismo.

L'attività di cui al presente articolo si attua in base a programmi presentati alla giunta regionale dagli enti e associazioni di cui al primo comma ed approvati nel contesto del piano agrituristico annuale di cui al successivo art. 15. I programmi devono pervenire alla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 4.

Promozione della domanda agrituristica

La Regione, nell'ambito dei programmi di promozione turistica, svolge attività di pubblicità e propaganda dell'offerta agrituristica regionale nei confronti dei potenziali fruitori.

L'attività di cui al presente articolo è svolta dall'assessorato regionale al turismo.

Art. 5.

Zone di intervento integrato

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale determina con propria deliberazione le zone di interesse agrituristico da valorizzare in modo unitario ed integrato.

La delimitazione di tali zone viene operata su proposta della giunta regionale, sentite le comunità montane o i comuni non montani interessati e le associazioni operanti a livello regionale in materia agrituristica.

I successivi aggiornamenti saranno approvati con la stessa procedura entro il 30 settembre di ogni anno.

La realizzazione di impianti turistici e ricettivi all'aria aperta nelle zone di cui al presente articolo non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi in tal modo occupati.

Art. 6.

Programmi di intervento integrati

Per il triennio 1980-82 le comunità montane territorialmente interessate sono autorizzate a presentare alla giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 1980 ed entro il 15 settembre degli anni precedenti agli esercizi successivi, il programma per la valorizzazione delle zone di cui al precedente art. 5, finalizzato allo sviluppo agrituristico delle zone stesse.

Il programma deve prevedere l'insieme coordinato ed integrato degli interventi straordinari che la comunità montana intende attuare nei settori dei servizi civili, dell'agricoltura, dell'artigianato, dei beni culturali ed ambientali, del turismo e del tempo libero, in aggiunta agli interventi previsti dai programmi di cui al quinto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, con esclusione degli interventi finanziabili ai sensi del successivo art. 9.

I programmi sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, che ne valuta l'attuabilità in relazione alla compatibilità con gli altri programmi di settore e progetti di sviluppo ed alla complessiva disponibilità finanziaria, determinando l'onere a carico della presente legge.

Intervenuta l'approvazione del programma, la giunta regionale dispone l'erogazione in favore della comunità montana interessata dell'importo posto a carico della presente legge.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma si applicano le norme previste dalla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.

Art. 7.

Elenco regionale degli operatori agrituristici

Presso la regione Molise è istituito l'elenco degli imprenditori agricoli che praticano l'agriturismo.

All'elenco possono essere iscritti i conduttori di aziende agricole a titolo principale, singoli o associati, che intendono praticare l'offerta agrituristica per almeno sessanta giorni all'anno, ovvero la moglie e i figli conviventi con il conduttore stesso, perchè da questi espressamente autorizzati.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al presidente della giunta regionale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti propri dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse.

L'iscrizione nell'elenco è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da un'apposita commissione regionale istituita con decreto del presidente della giunta regionale e composta dall'assessore regionale al turismo che la presiede, da un funzionario regionale e da quattro esperti, di cui tre nominati su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale ed uno su designazione delle associazioni di agriturismo rappresentate a livello nazionale.

E' inoltre membro di diritto della commissione il presidente della comunità montana o il sindaco del comune non montano nel cui territorio ha sede l'azienda agricola del richiedente.

L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dagli uffici della comunità montana o dal comune non montano di cui al comma precedente.

Contro le decisioni negative della commissione è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento relativo.

Il presidente della giunta regionale rilascia agli iscritti nello elenco un certificato di operatore agrituristico attestante le attività consentite ed i limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse, fatte salvo comunque le disposizioni vigenti in materia di concessione e licenze.

Gli operatori iscritti nell'elenco beneficiano:

a) delle attività di formazione, promozione e propaganda di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4;

b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo art. 9, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.

Per coloro che invocano i benefici di cui alla precedente lettera *b*) onde conseguire l'idoneità ricettiva dei locali destinati all'utilizzazione agrituristica, l'iscrizione nell'elenco è subordinata all'accertamento previsto al secondo comma del successivo art. 12, concernente l'avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti ammessi a contributo.

Art. 8.

Obblighi agli operatori iscritti nell'elenco

L'operatore iscritto nell'elenco regionale ha l'obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terzultimo comma dell'articolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità indicati nel certificato stesso.

La cancellazione dall'elenco è disposta dalla commissione di cui al precedente art. 7 qualora si accerti che l'iscritto è venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente ovvero che ha perduto i requisiti richiesti per l'iscrizione. Gli accertamenti relativi sono operati dalla comunità montana o dal comune non montano competente per territorio.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica della revoca stessa.

La cancellazione dell'iscrizione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi di cui al successivo art. 9, qualora sia pronunciata prima di cinque anni dalla loro erogazione.

Art. 9.

Iniziative finanziabili agli operatori agricoli

Per l'attuazione della presente legge la Regione concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi del precedente art. 5 e che siano iscritti o che abbiano richiesto di iscriversi nell'elenco di cui al precedente art. 7.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare all'utilizzazione turistica in fabbricati censiti nel catasto rurale;

b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali, di locali per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in proprio;

c) installazione, ripristino o miglioramenti di impianti igienico sanitari, termici, idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla precedente lettera *a*);

d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libero, a servizio anche delle famiglie rurali;

e) realizzazione di impianti ricettivi all'aria aperta.

Art. 10.

Misura dei contributi

I contributi per le iniziative di cui alla lettera *a*) del precedente art. 9 sono fissati nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile e sono concessi per non più di otto posti letto e fino a un massimo di lire un milione per locale.

I contributi per le iniziative di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 9 sono fissati nelle stesse misure di cui al comma precedente e sono concessi fino ad un massimo di lire un milione e cinquecentomila per gli interventi di cui alla lettera *b*) e di lire due milioni e cinquecentomila per gli interventi di cui alla lettera *c*).

I contributi di cui alle successive lettere *d*) ed *e*) sono fissati nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile e sono concessi fino ad un massimo di lire tre milioni per le iniziative di cui alla lettera *d*) e fino ad un massimo di cinque milioni per quelle di cui alla lettera *e*).

I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili per le stesse opere, con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali o statali.

Art. 11.

Richiesta del concorso finanziario regionale

Le domande per la concessione dei contributi alle iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 9 devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e presentate all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

da una relazione tecnico-economica che inquadri nel contesto dell'azienda agraria l'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere ed illustri i lavori da eseguire;

dalla planimetria dei locali da destinare all'utilizzazione turistica con l'indicazione dei relativi impianti ed attrezzature;

da una copia del certificato ovvero della domanda di iscrizione all'elenco di cui al precedente art. 7.

Entro il 30 aprile successivo l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste trasmette alla giunta regionale le domande pervenute entro il termine suddetto, previa istruttoria consistente nella verifica tecnico-economica delle iniziative proposte, con relativa determinazione della spesa ammissibile, e nell'acquisizione del parere della commissione di cui al quarto comma del precedente art. 7.

Art. 12.

Concessione ed erogazione dei finanziamenti

Nel rispetto del piano agrituristico annuale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la giunta regionale, sentita la commissione competente, è autorizzata a concedere i singoli finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi dell'articolo precedente.

L'erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente fino al 70% del loro ammontare e per la quota residuo dopo che l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste abbia accertato l'avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione, la giunta regionale provvede al recupero totale o parziale delle somme già erogate.

Art. 13.

Vincolo di destinazione

I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dall'utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data di erogazione dell'ultima rata di contributo.

L'inosservanza della norma di cui al comma precedente comporta la restituzione del contributo percepito per le opere e le attrezzature distolte.

Art. 14.

Caratteristiche delle strutture agrituristiche

I locali e gli alloggi destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata.

I lavori di sistemazione e restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e l'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti.

Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche preesistenti.

Art. 15.

Piano agrituristico annuale

Entro il 31 maggio di ogni anno la giunta regionale, tenuto conto delle domande e delle proposte ricevute, nonchè delle esigenze di formazione professionale e di promozione dell'offerta e della domanda, formula il piano agrituristico annuale e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale che vi provvede nei trenta giorni successivi.

Il piano deve contenere l'elencazione particolareggiata delle iniziative di formazione professionale e di promozione dell'offerta e della domanda agrituristica ammissibili a finanziamento, l'eventuale indicazione degli enti e delle associazioni destinatarie delle concessioni, i livelli massimi dei prezzi di offerta dei servizi agrituristici, compatibili con la fruizione dei contributi pubblici, nonchè la quantificazione della relativa spesa occorrente.

Il piano deve indicare inoltre lo stanziamento destinato al finanziamento delle iniziative di cui al precedente art. 9.

Art. 16.

Norme transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge le domande di cui al primo comma del precedente art. 11 e i programmi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 devono essere presentati entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera del consiglio regionale con cui vengono individuate le zone di cui all'art. 5. Nei trenta giorni successivi devono essere completati gli adempimenti di cui al terzo comma dello stesso art. 11 ed al primo comma di cui all'art. 15, con le modalità ivi previste.

Art. 17.

Norme finanziarie

A decorrere dall'esercizio 1980, gli oneri derivanti dalla presente legge saranno determinati con la stessa legge approvativa dei bilanci.

Al finanziamento delle spese previste dagli articoli 2, 3 e 4 sarà destinata quota parte dei fondi che verranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dagli articoli 6 e 9 saranno finanziati con quota parte del fondo ex art. 9 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 18.
Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 24 gennaio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1980, n. 4.

Adesione della regione Molise all'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise aderisce, in qualità di associato sostenitore, all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), con sede in Roma, e ne approva i fini statutari.

Art. 2.

La regione Molise si obbliga a versare in favore dell'associazione di cui al precedente art. 1 un contributo annuo d'importo non inferiore a quello previsto dalle norme statutarie dell'associazione medesima.

La misura del contributo annuo sarà determinata con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 gennaio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1980, n. 5.

Ristrutturazione tariffe degli automezzi pubblici di linea e sanzioni per irregolarità del trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il coordinamento e l'integrazione dei servizi di trasporto pubblico attraverso un trattamento tariffario uniforme, su tutte le autolinee di competenza regionale, si applica la tariffa chilometrica ordinaria n. 1 — classe 2ª — vigente per le ferrovie dello Stato.

Sono escluse le autolinee di gran turismo.

Art. 2.
Calcolo prezzo biglietto

Il prezzo del biglietto ordinario e degli abbonamenti viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna autolinea ed è determinato secondo i seguenti criteri:

1) i biglietti vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;

2) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;

3) qualora per un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.

Ragazzi.

Per i ragazzi con altezza fino a m 1, accompagnati da persona adulta, si applica la metà del prezzo stabilito per gli adulti.

Il trasporto degli infanti, fino a 4 anni, che non occupano posto a sedere, è gratuito.

Ai biglietti di abbonamento non si applica la riduzione per ragazzi.

Agevolazioni di viaggio per i ciechi.

Hanno diritto al trasporto gratuito sulle autolinee, fino ad un massimo di due, di competenza della regione Molise, i ciechi assoluti o con residuo visivo fino ad un dodicesimo in entrambi gli occhi ottenuto con correzioni di lenti, purchè provvisti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Regione previa esibizione di documentazione atta a comprovare lo stato di cecità totale ovvero parziale nonchè lo svolgimento da parte degli interessati di un'attività di studio o lavorativa a carattere continuativo che giustifichi l'utilizzo dei mezzi pubblici di linea per raggiungere dai centri di residenza le sedi di lavoro o di studio.

La tessera rilasciata al cieco assoluto dà diritto al trasporto gratuito di un accompagnatore.

Per gli spostamenti occasionali (viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno) i soggetti di cui sopra beneficiano di una riduzione del 50% sul costo del biglietto ordinario.

Arrotondamento.

I prezzi dei documenti di viaggio con frazione inferiore a L. 50 sono arrotondati alle 100 lire inferiori, quelli con frazioni non inferiori a L. 50 sono arrotondati alle 100 lire superiori.

I prezzi di cui ai comma precedenti sono comprensivi di IVA ove occorra.

Art. 3.
Documenti di viaggio

Sono ammessi i documenti di viaggio per biglietti di corsa semplice, di andata e ritorno per lo stesso giorno di rilascio nonchè per abbonamenti aventi le validità previste dalle norme già in vigore.

Sugli abbonamenti devono essere indicate le corse per le quali gli abbonamenti medesimi sono validi nonchè i giorni di non utilizzo specificati dall'utente al momento dell'acquisto.

Gli abbonati devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata dall'impresa concessionaria al prezzo di L. 500 cadauno.

Art. 4.
Rimborso costo biglietti e abbonamenti

E' ammessa, su richiesta degli interessati, il rimborso del costo degli abbonamenti, dei biglietti di corsa semplice e di quelli A.R. prima dell'utilizzo e nella misura dell'80% del prezzo di vendita.

Art. 5.
Bagagli

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con se gratuitamente un solo bagaglio di dimensioni non superiore a centimetri 50 × 30 × 25 e di peso non superiore a kg 10.

Per ogni ulteriore bagaglio e per quelli che eccedono le dimensioni o il peso di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto ad acquistare il biglietto il cui prezzo è fissato in

L. 10 kg/kg e con tassazione di 10 in 10 chilogrammi al netto dei primi 10 chilogrammi che devono essere trasportati in franchigia.

Il prezzo minimo è di L. 200.

Si effettuano gli arrotondamenti di cui al precedente art. 2.

I prezzi come sopra determinati costituiscono il corrispettivo del solo trasporto bagagli, pacchi o colli, escluso qualsiasi altro onere dovuto a titolo diverso.

Art. 6.

Validità su altre autolinee

La giunta regionale assume le iniziative necessarie perchè gli abbonamenti rilasciati da un'impresa concessionaria siano resi validi anche per le autolinee gestite da altre imprese sulla medesima tratta, rilasciando le relative autorizzazioni su richiesta delle imprese interessate.

Analoga iniziativa sarà presa dalla giunta regionale per la estensione dei benefici della legge n. 10 del 10 agosto 1974 in favore degli utenti — in abbonamento, che ne hanno diritto — dei servizi ferroviari dello Stato nella Regione.

Art. 7.

Coordinamento

La giunta regionale avvalendosi delle facoltà già attribuite al Ministero dei trasporti dall'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e del decreto-legge 16 aprile 1948, n. 539; trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, approva sulla base degli indirizzi generali di politica tariffaria della Regione, le direttive degli enti locali per il coordinamento tariffario dei servizi di trasporto comunali con quelli di competenza regionale.

Per i servizi extraurbani che hanno stretta connessione con altri servizi pubblici di trasporto, la giunta regionale, su proposta anche dei comuni o delle imprese concessionarie, può stabilire in alternativa a quanto previsto dagli articoli precedenti, documenti di viaggio e tariffe diverse, ma non superiori a quelle risultanti dall'applicazione della tariffa unica prevista dalla presente legge, nei seguenti modi:

1) per tratti comuni con autolinee urbane ove si verifichino sperequazioni tariffarie;

2) quando si ravvisi l'esigenza di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona anche per favorirne l'interscambio.

Art. 8.

Gradualità

In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi prezzi dei biglietti nonchè quelli degli abbonamenti non potranno superare di oltre il 30% le tariffe in atto.

Eventuali ulteriori differenze, fino al raggiungimento della tariffa ferroviaria, saranno coperti con aumenti graduali semestrali non superiori del 30% sull'ultimo prezzo pagato.

I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti di viaggio in atto praticati che risultino superiori a quelli calcolati in base alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, non subiscono variazioni. Ulteriori aumenti potranno essere consentiti solo per conseguire l'allineamento dei prezzi alla tariffa ferroviaria di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 9.

Presentazione domanda

Le imprese concessionarie presenteranno le nuove tabelle polimetriche delle tariffe, per ogni linea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine sono presentate altresì le eventuali proposte ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al precedente art. 7.

Art. 10.

Libera circolazione

Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto per i quali la Regione svolge le funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, solamente coloro che esplicano compiti di servizio attivo su disposizioni dei gestori, limitatamente ai propri servizi, nonchè i funzionari regionali e statali che svolgono specifici compiti di controllo e vigilanza risultanti da apposita tessera di servizio rilasciata rispettivamente dal presidente della giunta regionale oppure dalle competenti autorità ministeriali.

Art. 11.

Sanzioni per irregolarità del trasporto

Ciascuna azienda cui è affidata la gestione dei servizi relativi alle autolinee di competenza regionale, propone il «responsabile dell'esercizio» che deve ottenere il riconoscimento della Regione.

Il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare i funzionari nell'esercizio del proprio mandato.

Il concessionario incorre nella sanzione pecuniaria nel caso in cui siano violate le condizioni stabilite dai vigenti disciplinari di concessione o atti autorizzativi.

La misura della sanzione è prevista da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di L. 500.000 ed è rapportata alla gravità della violazione.

I fatti che comportano le violazioni di cui al precedente terzo comma sono contestati al concessionario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione delle controdeduzioni alla giunta regionale.

Trascorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia proposto controdeduzioni, il presidente della giunta regionale commina, con proprio decreto, la sanzione disciplinare.

Sulle controdeduzioni si pronuncia, nel termine di trenta giorni, la giunta regionale e in caso di rigetto il presidente della stessa emette il decreto con relativa sanzione pecuniaria.

Art. 12.

Norme finanziarie

Nel bilancio per l'esercizio 1980 ed in quelli per gli esercizi successivi viene descritto alla parte «Entrate» un capitolo denominato «Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative nelle materie di competenza regionale per irregolarità del trasporto» sul quale affluiranno i versamenti delle pene pecuniarie riscossi direttamente dalla Regione ovvero dalle imprese di trasporto a mente rispettivamente del precedente art. 11 e del terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15.

Art. 13.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 gennaio 1980

d'AIMMO

(2191)

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1980, n. 6.
Norme in materia di usi civici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni in materia di usi civici, trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 alla regione Molise, sono esercitate in base alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentita la competente commissione consiliare, emette i provvedimenti riguardanti l'accertamento, la valutazione ed affrancazione degli usi civici, lo scioglimento di promiscuità, la legittimazione e reintegra delle occupazioni, l'utilizzazione, la vendita od il cambio di destinazione dei terreni d'uso civico. Limitatamente agli atti riguardanti il razionale impiego, la vendita o il cambio di destinazione dei terreni d'uso civico, deve essere precendentemente udito il parere della commissione consultiva regionale per gli usi civici di cui al successivo art. 4.

Spettano, inoltre, alla giunta regionale la nomina di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo e la determinazione delle loro competenze.

Art. 3.

L'assessore regionale all'agricoltura e alle foreste esercita le funzioni istruttorie riguardanti:

a) la formazione dei progetti di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

b) la formazione dei piani di massima per la destinazione dei terreni d'uso civico, ai sensi degli articoli 11 della legge n. 1766/1927 e 34, 35 e 36 del relativo regolamento;

c) la formazione ed attuazione dei piani di ripartizione dei terreni di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 11 della legge n. 1766/1927, ai sensi degli articoli 13, 19, 20 e 21 della citata legge n. 1766/1927 e degli articoli 47 e seguenti del relativo regolamento.

L'assessore regionale all'agricoltura e alle foreste cura inoltre:

a) l'istruttoria delle richieste di legittimazione presentate ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 della legge n. 1766/1927;

b) l'istruttoria delle istanze intese ad ottenere l'autorizzazione ad alienare od a mutare la destinazione dei terreni d'uso civico, a norma degli articoli 12 della legge n. 1766/1927 e n. 39 del relativo regolamento;

c) l'esame dei regolamenti d'uso civico predisposti dai comuni e dalle associazioni agrarie per il razionale sfruttamento dei terreni di cui al punto *a*) del primo comma dell'art. 11 della legge n. 1766/1927.

Art. 4.

E' istituita, presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, la commissione consultiva regionale per gli usi civici.

La predetta commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è composta:

a) dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da tre esperti in materia amministrativa, designati dal consiglio regionale;

c) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Campobasso;

d) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Isernia;

e) dal responsabile del settore dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste cui è affidata la materia degli usi civici;

f) da un rappresentante della comunità montana o del comune non montano nei cui territori ricadono i terreni oggetto del parere.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario, avente qualifica non inferiore a consigliere, designato dall'assessore all'agricoltura e foreste.

Le adunanze sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Ai componenti la commissione, con esclusione di quelli che siano dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza secondo le modalità previste dalla legge regionale 7 agosto 1972, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i dipendenti regionali compreso il segretario, si applica il disposto dell'art. 78 della legge regionale 31 agosto 1974, numeri 11 e 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Il parere della commissione regionale consultiva per gli usi civici è obbligatorio nei casi previsti al secondo comma del precedente art. 2 e facoltativo in ogni altro caso.

Esso deve essere reso entro sessanta giorni, decorrenti dalla data delle richieste.

Ove tale termine sia decorso senza che la commissione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 febbraio 1980

d'AIMMO

(2192)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800910)